SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1999, n. **66.**

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere espresso dalla Camera dei deputati in data 11 novembre 1998;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine prescritto il parere di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Art. 1.
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «incidente»: un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:

1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da sé medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;

b) «lesione grave»: una lesione riportata da una persona in un incidente, che:

1) richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui è stata riportata; oppure,

2) comporti una frattura ossea (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure

3) comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure

4) comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure

5) comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su più del 5% della superficie corporea; oppure,

6) comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;

c) «lesione mortale»: una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro trenta giorni dalla data dell'incidente;

d) «cause»: le azioni, le omissioni, gli eventi, le condizioni, o una combinazione di tali fattori, che possono aver dato luogo all'incidente o all'inconveniente;

e) «inchiesta»: un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, la determinazione delle cause e la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

f) «investigatore incaricato»: una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;

g) «registratore di volo»: qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare l'inchiesta sull'incidente o sull'inconveniente;

h) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica o meno;

i) «esercente»: la persona, l'organismo o l'impresa che gestisce o intende gestire uno o più aeromobili;

l) «inconveniente»: un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;

m) «inconveniente grave»: un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente. Gli eventi indicati, a puro titolo esemplificativo, nel seguente elenco costituiscono tipici casi di inconveniente grave:

1) mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo;

2) volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno, evitato di misura;

3) decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con separazione marginale dagli ostacoli;

4) atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata;

5) grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale;

6) tutti i casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o d'incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti;

7) qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso di ossigeno di emergenza da parte dell'equipaggio;

8) avaria strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente;

9) mal funzionamento multiplo di uno o più sistemi di bordo che ne comprometta gravemente l'operatività;

10) qualsiasi caso di inabilità fisica dell'equipaggio in volo;

11) qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di emergenza da parte del pilota;

12) inconvenienti in sede di decollo o atterraggio, quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale;

13) avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell'inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficoltà nel controllo dell'aeromobile;

14) avaria di più di un impianto a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione;

n) «raccomandazione di sicurezza»: una proposta dell'Agenzia formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti.

Art. 3.

Compiti e finalità

1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, così come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità.

2. L'Agenzia compie attività di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.

3. L'Agenzia provvede, in particolare, a:

a) proporre alle autorità aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo;

b) collaborare, ove richiesto, con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici;

c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri;

d) consentire, in regime di reciprocità, la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui è immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica;

e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni;

f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio, composto da quattro membri;

c) il segretario generale;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Art. 5.

Nomine

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro dei trasporti e della navigazione, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

7. Il segretario generale è individuato tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza, almeno quinquennale, di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico; rimane in carica per la durata del mandato del collegio e può essere confermato per una volta.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

Art. 6.

Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il collegio.

2. Il collegio provvede, in particolare a:

a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;

c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

d) approvare i bilanci dell'Agenzia;

e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

3. Il segretario generale interviene alle riunioni del collegio dell'Agenzia, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari. Conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere, sovrintende all'attività della struttura, assicura il coordinamento operativo tra gli investigatori incaricati, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo, provvede all'assegnazione delle inchieste ed esegue i compiti specifici stabiliti dal collegio.

Art. 7.

Stato giuridico

1. A pena di decadenza, il presidente, i membri del collegio ed il segretario generale non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

2. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

3. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.

4. Il presidente e il segretario generale, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10, attribuiti agli investigatori.

Art. 8.

Personale

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unità, secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. In relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita dal presente decreto.

2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi è selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e può essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia è coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacità e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verrà data priorità al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unità destinate ai compiti investigativi possono altresì essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'Agenzia può avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonché di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.

Art. 9.

Poteri dell'Agenzia

1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attività direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta.

3. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalità di cui all'articolo 10.

4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:

a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università e di altri enti pubblici di ricerca;

b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali può inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;

c) può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 10.

Compiti degli investigatori incaricati

1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:

a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonché agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;

b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;

c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta

con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;

d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;

e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.

Art. 11.

Divieto di divulgazione

1. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonché il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12.

Relazioni e rapporti d'inchiesta

1. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.

2. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza. Il rapporto è trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.

3. Nella relazione di cui al comma 1 è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 è altresì salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.

4. Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.

Art. 13.

Attuazione delle raccomandazioni

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.

Art. 14.

Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.

2. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.

3. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella *A* allegata alla stessa legge.

4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Norma finale

1. Entro sei mesi dall'insediamento del collegio è definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia e ad essa sono trasferite le funzioni inerenti le inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Dipartimento per l'aviazione civile dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La dotazione organica del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione è conseguentemente rideterminata, entro due mesi dal trasferimento delle funzioni all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. In attesa dell'acquisizione di una sede propria, e comunque non oltre un anno dall'insediamento del collegio, l'Agenzia utilizza, quale sede, le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 17.

Modifica del titolo VIII, libro I, parte II del codice della navigazione

1. Il titolo VIII del libro I, parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«*Titolo VIII*

DELLE INCHIESTE TECNICHE SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI AERONAUTICI

Art. 826 *(Inchiesta tecnica).* — L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.

Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.

Art. 827 *(Norme di riferimento).* — Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 828 *(Obbligo di comunicazione di incidente).* — Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 829 *(Obbligo di comunicazione di inconveniente grave).* — Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 830 *(Incidenti aeronautici in mare).* — Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave è avvenuto in mare, l'autorità che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorità marittima più vicine.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorità marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.

Art. 831 *(Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri).* — Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Art. 832 *(Incidenti ad aeromobili italiani all'estero).* — Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.».

Art. 18.

Abrogazione

1. Sono abrogati l'articolo 833 del codice della navigazione e gli articoli dal 273 al 278-*ter* del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro degli interni*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

CONTINGENTE DI PERSONALE
(Art. 8)

Dirigenti	3
Tecnici investigatori	12
9ª e 8ª qualifica funzionale	6
7ª e 6ª qualifica funzionale	16
5ª e 4ª qualifica funzionale	18
TOTALE . . .	55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, ai solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 94/56/CE è pubblicata in GUCE n. L 319 del 21 novembre 1994.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997); l'art. 23 così recita:

«Art. 23 *(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b),* valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b),* il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 8:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104, reca: «Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità».

— L'art. 2120 del codice civile così recita:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto).* — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti, del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

Nota all'art. 10:

— L'art. 348 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 348 *(Assicurazioni delle fonti di prova).* — 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attività di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuovi fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

Note all'art. 11:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; l'art. 24 così recita:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato) come modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«Art. 15 *(Segreto di ufficio).* — L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio».

Nota all'art. 14:

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»; l'art. 12 così recita:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; la tabella *A* così recita:

«TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti (10/b).

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per le strade.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» - Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio De Bellis» - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.

Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova-Venezia.

Ospedale per l'infanzia e «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi» - Trieste.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Ospedale oncologico - Bari.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Lega navale italiana.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto nazionale del dramma antico.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Istituto italo-africano.

Comitato per l'intervento nella SIR.

Comitato di liquidazione EAGAT.

Consorzi di bonifica.

Agenzia spaziale italiana.

Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca:

«Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»; gli articoli 25 e 30 così recitano:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa)*. — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta, inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Note all'art. 16:

— L'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, così recita:

«2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE».

— L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

Nota all'art. 17:

— La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente».

Nota all'art. 18:

— Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, vedi nelle note alle premesse.

99G0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c),* e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Barilà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna sedici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo di Reggio Calabria, con provvedimento n. 1582 del 6 ottobre 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'anno 1998 entro il termine di venti giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nella seduta del 2 novembre 1998 l'organo consiliare deliberava espressamente di non approvare il sopracitato strumento contabile, nonostante il provvedimento di diffida citato.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 3535/FINA Reg. Dec. n. 1889 del 3 novembre 1998, nominava due commissari *ad acta* che, in via sostitutiva, deliberavano i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 1998, nella seduta del 30 novembre 1998.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 2778/98/Gab. del 16 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Barilà.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1941

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maiori (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e di servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maiori (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Santorufo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maiori (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 marzo 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dll'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento n. 1371/13.4/Gab. del 2 marzo 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maiori (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Santorufo.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Alice Superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consigio comunale di Alice Superiore (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Sandro Gaido;

Considerato che, in data 8 febbraio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanaza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alice Superiore (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alice Superiore (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Gaido.

Il citato amministratore, in data 8 febbraio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base alla quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alice Superiore (Torino).

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Velletri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Velletri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Velletri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Sbordone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Velletri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 19 febbraio 1999 da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2609/2272/97/Gab. del 22 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Velletri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Sbordone.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisterna di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Maglione è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 23 febbraio 1999 da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 237/Gab. del 24 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Maglione.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 marzo 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto occorre attivare con urgenza interventi straordinari per la messa in sicurezza, smaltimento dei reflui e bonifica dell'area industriale ACNA di Cengio - Saliceto;

Considerato in particolare che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la salute pubblica e ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento ACNA e sulle sponde del fiume Bormida;

Viste le istanze prodotte dai presidenti delle regioni Liguria e Piemonte con note n. 113/SP in data 11 febbraio 1999 e n. 147 in data 23 febbraio 1999, nonché dal Ministro dell'ambiente con nota n. 3000/146 in data 25 febbraio 1999 che evidenziano lo stato di pericolosità socio-ambientale;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 marzo 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,18 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A2156

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. **67.**

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

ISTITUZIONE E REGIME DEI DEPOSITI DEI TABACCHI LAVORATI

Art. 1.

Ambito applicativo e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i depositi fiscali e la circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nonché i poteri di accertamento e di controllo dell'accisa sui tabacchi lavorati da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «deposito fiscale», l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa;

b) «depositario autorizzato», il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera *a).*

Art. 2.

Domanda di autorizzazione di deposito fiscale

1. Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, in doppio esemplare, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una domanda recante:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito fiscale;

d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

e) le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825, che si intendono detenere nell'impianto;

f) la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell'impianto.

2. Alla domanda è allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonché i locali da destinare al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)* devono:

a) non aver subìto provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera *b);*

d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;

f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 4.

Verifica tecnica

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accertato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, procede alla verifica tecnica dei locali del deposito fiscale per accertarne la conformità alle caratteristiche stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. La verifica tecnica è altresì finalizzata:

a) al controllo del regolare funzionamento dei sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 11;

b) all'accertamento della capacità massima di stoccaggio dei tabacchi lavorati dichiarata nella domanda;

c) all'individuazione dei locali e delle attrezzature per l'espletamento della vigilanza fiscale permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

3. Entro quindici giorni dal termine della verifica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne comunica l'esito al soggetto che ha presentato la domanda col provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione ovvero di accoglimento della stessa, indicando, in quest'ultimo caso, le eventuali prescrizioni per adeguare le caratteristiche dell'impianto a quelle stabilite.

Art. 5.

C a u z i o n e

1. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale è subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo più elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende produrre o introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici e le aziende a prevalente capitale pubblico. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.

Art. 6.

Rilascio dell'autorizzazione fiscale

1. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione del provvedimento formale di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, effettuata con esito positivo la verifica tecnica di cui all'articolo 4 e constatata l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite nonché la prestazione della cauzione dovuta o l'avvenuta concessione dell'esonero, rilascia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della cauzione o della concessione dell'esonero, l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale.

3. L'autorizzazione abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del depositario autorizzato qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 7.

Obblighi del depositario autorizzato

1. Il depositario autorizzato commercializza i tabacchi lavorati per la vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e comunica mensilmente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.

2. Il depositario autorizzato che non provveda in proprio alla consegna alle rivendite di generi di monopolio, e si avvalga di soggetti non autorizzati all'esercizio di deposito fiscale, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati usciti dal deposito fiscale, comunica preventivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati del soggetto che provveda alla consegna:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) il comune, la via, il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove saranno ricevute le merci;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove sono ricevuti i tabacchi lavorati;

d) l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.

3. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 8.

Codice di accisa

1. Ai depositi fiscali dei tabacchi lavorati il codice di accisa è attribuito dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette su proposta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il codice di accisa è comunicato all'interessato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto del rilascio dell'autorizzazione fiscale.

Art. 9.

Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato

1. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato. Nel caso di prodotti semilavorati e finiti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avviene con l'osservanza delle relative disposizioni doganali.

2. Presso i depositi fiscali assoggettati alla vigilanza permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, i tabacchi lavorati sono accertati all'atto della produzione, ricevimento e spedizione in regime sospensivo o immissione al consumo per quantità e qualità a cura del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto a tale vigilanza, in contraddittorio con il depositario autorizzato. L'accertamento quantitativo viene effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

3. I tabacchi lavorati fabbricati o introdotti giornalmente, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal depositario autorizzato per le successive operazioni di estrazione per l'immissione in consumo o spedizione in regime sospensivo.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre interventi da parte dei dipendenti uffici con il prelievo di campioni per controllare, anche a fini diversi da quelli fiscali, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Il prelievo di campioni di tabacchi lavorati al fine della verifica dei contenuti di nicotina e condensato nel fumo è effettuata per i quantitativi previsti dal metodo di campionamento della norma ISO 8243. Il prelevamento a fini diversi

non può essere superiore alle misure massime sottoindicate, riferite alle produzioni o alle introduzioni giornaliere:

a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1 per mille con un minimo della confezione più piccola;

b) sigarette - kg 0,1 per mille con un minimo di grammi 200.

5. I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 7, comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con specifica bolletta.

6. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare è conservato agli atti del deposito fiscale e l'altro accompagna la merce ed è consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria.

Art. 10.

Versamento delle imposte, accertamento e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 3, ed è calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantità immesse al consumo.

2. Il pagamento è effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore del bilancio di entrata dello Stato ovvero, per la quota di competenza, al bilancio della regione Sardegna, con imputazione ai competenti capitoli. Le quietanze di tesoreria sono conservate agli atti del deposito. Copia della quietanza è trasmessa, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del depositario autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente regolamento nonché i versamenti dell'accisa eseguiti dal depositario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero delle imposte o maggiori imposte dovute nonché delle indennità ed interessi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. I depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato. Per l'effettuazione della vigilanza gli Ispettorati compartimentali si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

5. È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assoggettare alla vigilanza fiscale permanente i depositi fiscali commerciali secondo criteri predeterminati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Art. 11.

Contabilità del depositario autorizzato

1. Il depositario autorizzato tiene, conformemente alle istruzioni impartite entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attività di produzione di tabacchi lavorati;

b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

2. I registri di cui al comma 1 e la documentazione di cui all'articolo 9, sono resi disponibili ai funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 10.

3. Oltre alla ritenuta delle contabità di cui al comma 1, il depositario autorizzato, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese, compila un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, della movimentazione dei prodotti effettuata nel periodo per il quale, di volta in volta, è dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'articolo 10, comma 1. Il prospetto contiene anche l'indicazione riassuntiva, per marca, della movimentazione dell'accisa e dell'I.V.A. relativa al periodo di riferimento. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa il prospetto è fatto pervenire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre l'utilizzazione da parte dei depositari autorizzati, che sono tenuti ad adottarle entro trenta giorni dalla disposizione, di procedure informatizzate per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera *b)*, e per la formazione e trasmissione telematica del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.

Art. 12.

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

1. I registri, i prospetti e le bollette previsti dal presente regolamento sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa. Idonee istruzioni sono diramate nel caso sia disposta l'utilizzazione di procedure informatizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

2. Il depositario autorizzato custodisce i registri e la relativa documentazione per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 13.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale

1. L'autorizzazione alla istituzione dei depositi fiscali è revocata, ovvero il depositario autorizzato decade dalla stessa, nei casi di:

a) violazione di una o più prescrizioni stabilite da disposizioni tributarie anche in materia di imposizione diretta e sul valore aggiunto ovvero dal presente regolamento;

b) perdita di uno o più requisiti indicati nell'articolo 3.

2. Nei casi indicati al comma 1, l'Amministazione dei monopoli di Stato formula le contestazioni nei confronti del depositario autorizzato, assegnando un termine per le deduzioni non inferiore a giorni trenta. Decorso tale termine l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può, nei casi di constatata grave violazione, disporre con provvedimento di urgenza, la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.

Capo II

CIRCOLAZIONE INTERNA DEI TABACCHI LAVORATI

Art. 14.

Contrassegni di legittimazione

1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o rientranti nei regimi particolari di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalità di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonché della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 7 agosto 1983, e successive modificazioni.

Art. 15.

Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali

1. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta dei seguenti documenti:

a) «documento di accompagnamento accise» (mod. DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

b) carnet TIR o ATA, qualora tale documento venga utilizzato per le spedizioni effettuate da Stati membri verso altri Stati membri o un Paese EFTA con attraversamento di Paesi terzi;

c) documento amministrativo unico nel caso di spedizioni effettuate fra gli Stati membri con attraversamento di Paesi EFTA, ovvero di spedizioni da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno.

Art. 16.

Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali

1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che può consistere:

a) in un documento amministrativo accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo.

2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

a) l'esemplare n. 1 è conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed è conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione è soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali è preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 17.

Circolazione dei prodotti ad accisa assolta

1. La circolazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo è accompagnata da una copia della bolletta di vendita di cui all'articolo 9, comma 6.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. I depositari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'esercizio di deposito fiscale, integrano, per completare quella prevista dal presente regolamento, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):

«Art. 11. — 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio».

— Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, così come modificato con legge 29 ottobre 1993, n. 427, reca: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (per l'argomento v. il quarto comma delle premesse):

«Art. 2. — Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo;

1) il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3 se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera *a);*

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e che possono essere fumati;

2-*bis)* è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per esser fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a)* del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari».

Nota all'art. 2:

— La legge 13 luglio 1965, n. 825, reca: «Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali):

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupecenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b);*

d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a),* se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

Nota all'art. 7:

— L'argomento della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è citato nel secondo comma delle premesse.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76:

«Art. 9. — Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base al dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 76/1985 v. in nota all'art. 9.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre,

dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303».

Note all'art. 14:

— Si riportano i testi degli articoli 15 e 16 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331:

«Art. 15 *(Esenzioni)*. — 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle Forze armate di cui all'art. 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano le condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista».

«Art. 16 *(Regimi particolari)*. — 1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola».

— Il decreto ministeriale 26 luglio 1993 reca: «Disposizioni in materia di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunità europee».

Nota all'art. 15 e all'art. 16:

— Il regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, relativo al «Documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276/1 del 19 febbraio 1992.

99G0116

DECRETO 8 marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante: «Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro»;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art, 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Considerato che per I'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Viste le note in data 11 dicembre 1998 della procura della Repubblica di Savona e n. 7317 in data 5 marzo 1999 della procura generale della Repubblica di Genova con le quali è stata autorizzata la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Savona in data 25 gennaio 1999 per consentire la sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione;

Decreta:

Per i motivi indicati nel premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona in data 25 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 marzo 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A2099

DECRETO 8 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note prot. n. 13888 del 24 novembre 1998 e prot. 14971 del 22 dicembre 1998 con le quali l'ufficio del registro di Taranto ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 24 novembre 1998 a causa della inibizione delle operazioni di prenotazione a ruolo dei rilievi per tasse di CC.GG. sul servizio radiomobile 1995 e dei rilievi ACI del medesimo anno 1995;

Considerato che con la nota prot. n. 2461/Dir. del 5 marzo 1999 il direttore reggente del medesimo ufficio ha comunicato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio è cessato in data 5 marzo 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto dal 24 novembre 1998 al 5 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 marzo 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A2125

DECRETO 16 marzo 1999.

Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, secondo il quale il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli uffici del registro, salva la possibilità per il Ministero delle finanze di affidare all'ACI, con apposita convenzione, la riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto che la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 28 dicembre 1997, n. 449, è scaduta il 31 dicembre 1998;

Visto che nelle regioni a statuto speciale restano di competenza dello Stato la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche erariali, funzioni invece trasferite alle

regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente «Norme per l'attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria», secondo il quale la regione può provvedere direttamente o mediante concessionari alla riscossione delle entrate diverse dalle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, il quale prevede che l'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino continuino a curare in proprio la riscossione delle entrate di rispettiva competenza, il cui versamento dev'essere effettuato in conto corrente postale;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di carattere organizzativo, di accentrare la riscossione delle tasse automobilistiche erariali, affidandola all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Roma, la riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana, è affidata all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

2. L'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse di cui al comma 1 sono curati degli uffici del registro o, ove attivati, dagli uffici delle entrate competenti in base al domicilio fiscale del contribuente.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2158

DECRETO 16 marzo 1999.

Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze, e che tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività:

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale è stato adottato «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche»;

Visto il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 15 dicembre 1998, in merito allo schema di convenzione in argomento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 1998;

Sentito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della stipulazione della convenzione tra tabaccaio e concessionario della riscossione per le tasse automobilistiche di cui all'art 17, comma 11, della legge 29 dicembre 1997, n. 449, è approvato lo schema tipo di convenzione riportato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA IL TABACCAIO ED IL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA REGIONE..............................

nome e cognome.., (di seguito denominato "*tabaccaio*" o "*esercente*"), codice fiscale n. ...., nato/a...il.., residente in (comune, provincia, indirizzo)..., titolare della licenza di rivendita n°......................................., rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;

e

il concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche .... (di seguito denominato "*concessionario*"), con sede in (comune, provincia, indirizzo) ...., codice fiscale n. ...., rappresentato da (nome e cognome) ...., nella sua qualità di ...., aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Regione .... per l'affidamento dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche in virtù dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

premesso

che, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

- che, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze;
- che la convenzione tipo di cui al citato articolo 17, comma 11, disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell' attività;
- che il decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, ha previsto, tra l'altro, la creazione di archivi delle tasse automobilistiche;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, con il quale è stato disciplinato in modo uniforme il rapporto tra tabaccai e regioni, ha stabilito le modalità di prestazione della garanzia dovuta dai tabaccai per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
- che il decreto del Ministero delle finanze del (*indicare la data del decreto stesso)* ha approvato la convenzione tipo di cui all'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il tabaccaio ed il concessionario, finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alla Regione.., nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

2. Le obbligazioni delle Parti, che hanno natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Articolo 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto.

2. Il tabaccaio ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione al concessionario, anche per il tramite della associazione ,................................, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 3

Modalità di adesione

1. Il tabaccaio, per aderire alla convenzione, ha presentato, anche per il tramite della associazione..., domanda di adesione al concessionario.

Nella domanda sono stati riportati:

a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle Finanze, Monopoli di Stato;
b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
c) il codice fiscale del titolare;
d) il nome e il cognome del titolare;
e) il comune e la data di nascita del titolare;
f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il tabaccaio elegge domiciliazione bancaria presso l'istituto bancario ....ai fini dell'attivazione della procedura bancaria di addebito automatico (RID) di cui all'articolo 6 della presente convenzione, e ne da comunicazione al concessionario.

3. Il tabaccaio, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 11,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di L. 100.000.000 a favore del concessionario. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal tabaccaio nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.

4. Secondo quanto disposto dalla legge 18 febbraio 1963 n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio, detta fidejussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di géneri di monopolio, attraverso enti, o cooperative tra tabaccai, legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato alla Cassa Depositi e Prestiti con vincolo a favore del concessionario. Tale fidejussione garantisce le somme di spettanza del concessionario.

5. A decorrere dal secondo anno, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo.

6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti e il beneficiario concessionario sono regolati secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.

Articolo 4

Collegamento

1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.

2. Il sistema informatico deve:

- assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;
- garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
- essere operativo nel territorio in cui il concessionario svolge il suo servizio.

3. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono stabilite sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria, previo assenso del concessionario stesso.

4. Il tabaccaio ed il gestore del sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti economici.

5. Il tabaccaio ed il gestore del sistema informatico possono utilizzare i dati informatici in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 5

Modalità per la riscossione

1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche e con il concessionario.

2. Il tabaccaio attiva il collegamento attraverso gli strumenti informatici in suo possesso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo comunica al tabaccaio la targa dell'autoveicolo stesso, la Regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

4. Il tabaccaio trasmette i dati di cui sopra al sistema; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell' operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.

5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento, da stampare su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 7 gennaio 1999, dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla Regione di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato,

nonché ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento, come stabilito dall'articolo 7 della presente convenzione.

6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su modulo non conforme a quello previsto al comma 5.

7. Il tabaccaio è tenuto ad adottare idoneé misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante.

Articolo 6

Modalità di riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza il concessionario a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi.

2. Ciascun concessionario può richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.

3. Settimanalmente il tabaccaio riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal tabaccaio secondo le modalità descritte al primo ed al secondo capoverso entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

4. A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

5. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine di cinque giorni il concessionario procede all'escussione della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale risoluzione prevista dall'articolo 8, comma 2.

Articolo 7

Corrispettivo per il servizio

1. Il tabaccaio esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione la somma prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

Articolo 8

Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto

1. Il concessionario ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del tabaccaio al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate dall'esercente nel rispetto dei criteri di correttezza e di trasparenza, nonché secondo gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. Qualora il concessionario, a seguito dei controlli effettuati sulle attività del tabaccaio, rilevi inadempimenti agli obblighi stabiliti nella presente convenzione, può risolvere il rapporto mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9

Eventi eccezionali

1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria, di cui all'articolo 4, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo capoverso, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con propria dichiarazione dal gestore del sistema informatico, rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 10

Trasferimento della rivendita a nuovo titolare

Il rapporto oggetto della presente convenzione si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Ai fini dell'avvio dello svolgimento dell'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo titolare della rivendita è tenuto ad eseguire nei confronti del concessionario tutti gli adempimenti richiamati nell'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 11

Sospensione e revoca della concessione

Nel caso in cui la concessione della tabaccheria sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attività della tabaccheria, si intende sospeso o risolto anche il rapporto oggetto della presente convenzione.

Articolo 12

Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, se le Parti non raggiungeranno un accordo sulla materia da contendere.

2. I tre membri sono nominati: uno dal concessionario, uno dal tabaccaio ed il terzo in accordo tra le Parti.

3. In difetto, il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti su invito dell'altra. Decorsi venti giorni dall'invito stesso, gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.

4. La Parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

IL TABACCAIO   IL CONCESSIONARIO

_______________   _______________

Luogo e data della stipulazione

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FORMA SOLIDALE E COLLETTIVA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSO

- che il concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche per la Regione............(di seguito denominato *"Beneficiario"*) affida la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche a Tabaccai (di seguito denominati *"Tabaccai"*) in base a convenzioni singolarmente stipulate secondo lo schema approvato con il decreto del Ministro delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge n. 449 del 1997 (di seguito denominata *"convenzione"*);
- che i Tabaccai sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione prestata dal singolo Tabaccaio è fissato per il primo anno in Lit. 100.000.000 (cento milioni);
- che, essendo la fidejussione prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo anno è fissato in Lit. 10.000.000.000 (dieci miliardi);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione dovrà essere commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche nell'esercizio precedente, arrotondato per difetto al milione successivo, ridotta ad un ventesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della convenzione;
- che (in seguito denominato *"Contraente"*) intende costituire le cauzioni dovute collettivamente e solidalmente dai propri associati a mezzo polizza fidejussoria.

TUTTO CIO' PREMESSO

La (di seguito denominata *"Fidejussore"*) si costituisce fidejussore nell'interesse dei Tabaccai ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto per ciascun Tabaccaio, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo dovuto ridotto ad un ventesimo.
La presente garanzia, nei limiti sopradistinti, si riferisce a tutti i Tabaccai per i quali il Contraente abbia inviato al Beneficiario apposita attestazione. La presente garanzia è valida sino a liberazione da parte del Beneficiario..

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Tabaccai per i quali è prestata la cauzione - La cauzione è prestata per tutti i Tabaccai per i quali il Contraente abbia inviato apposita attestazione sia al Beneficiario che al Fidejussore. Ad ogni scadenza annuale il Contraente, previ gli eventuali adeguamenti richiesti dal Beneficiario, emette nuove attestazioni che identificano i Tabaccai e gli importi garantiti.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento - Per ogni inadempienza per cui intendano avvalersi della polizza, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Tabaccaio, nonché al Contraente della polizza ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Tabaccaio e del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.
Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari - Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente polizza.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE PRESTATA SINGOLARMENTE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSO

- che il concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche per la Regione..............(di seguito denominato "*Beneficiario*") affida la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche al tabaccaio (di seguito denominato "*Tabaccaio*") in base alla convenzione stipulata secondo lo schema approvato con il decreto del Ministro delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, c. 1L, della legge n. 449 del 1997 (di seguito denominata "*convenzione*");
- che il Tabaccaio (in seguito denominato "*Contraente*") è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in Lit. 100.000.000 (cento milioni);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione deve essere commisurata all'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche nell'esercizio precedente, arrotondato per difetto al milione di lire;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE

Art. 1 - Fidejussore. La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (in seguito denominato "*Fidejussore*") costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della polizza, il Beneficiario dovrà, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente della polizza ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.

Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente polizza.

Art. 4 - Durata. La presente polizza ha la durata di un anno.

Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fidejussore l'originale di polizza restituito dal Beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del Beneficiario che liberi il Fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.

99A2157

DECRETO 17 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Vista la nota s.p. del 9 dicembre 1998, con la quale l'ufficio del registro di Civitavecchia ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 9 dicembre 1998 per l'esecuzione dei lavori di demolizione e rifacimento del pavimento di ingresso dell'ufficio, comportanti la totale impraticabilità del reparto «Valutazione e contenzioso» considerata l'ubicazione del citato reparto, rispetto all'ingresso;

Vista la nota prot. 15762/98/1 del 1° febbraio 1999, con la quale il medesimo ufficio ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 30 gennaio 1999 e la conseguente cessazione di irregolare funzionamento;

Visto il rapporto prot. 32 del 5 febbraio 1999, con il quale l'Ispettore incaricato da questa direzione regionale ad esperire indagini «in loco», concorda con la richiesta dell'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dal 9 dicembre 1998 al 30 gennaio 1999 formulata dall'Ufficio in questione in costanza coi motivi indicati nella sopracitata nota del 9 dicembre 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia dal 9 dicembre 1998 al 30 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A2159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa ad espletare le attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1996 con il quale l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data 29 dicembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1998, i seguenti sanitari:

Ferrari dott. Mauro, dirigente medico di secondo livello presso la u.o. di chirurgia generale 5ª dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa;

Barzaghi dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa;

Berchiolli dott.ssa Raffaella, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di chirurgia generale 5ª dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa;

Dimitri dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di chirurgia generale 5ª dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa;

Sardella dott. Savino, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di chirurgia generale 5ª dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa;

Vatteroni dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di chirurgia generale 5ª dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2124

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 febbraio 1999.

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto regolamento, concernente i crediti formativi;

Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;

Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il Ministro della pubblica istruzione procede con proprio decreto alla individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Valutata l'opportunità di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l'indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997, n. 425:

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2.

Valutazione

1. I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in conformità di quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art. 12, comma 3, del regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4.

Attività di supporto

1. I consigli di classe e le commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'osservatorio di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

Art. 5.

Tempi di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite all'anno scolastico 1998-99.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 6

99A2160

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 marzo 1999.

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Vista la nota del segretariato generale del Cer in data 26 gennaio 1999, con la quale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, si è proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere la Convenzione nazionale per l'individuazione dei criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione;

Vista la convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;

Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione da parte del segretariato generale del Cer, con nota in data 9 febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione già sottoscritta in data 8 febbraio 1999;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/1998 che prevede che i criteri generali previsti nella convenzione di cui al comma 1 del medesimo art. 4, siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione soprarichiamata;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera *c)*;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale

1. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.

2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:

valori di mercato;

dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);

tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.

3. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.

4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:

tipologia dell'alloggio;

stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;

pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);

presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);

dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);

eventuale dotazione di mobilio.

5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita — a sua richiesta — dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.

6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita — a sua richiesta — dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.

7. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

8. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato *A)*, sulla base dei seguenti elementi e condizioni:

a) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;

b) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone;

c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;

d) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;

e) possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat;

f) modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;

g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità;

h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

9. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

Art. 2.

Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

2. Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

4. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all'art. 1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

6. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato *B*), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:

a) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;

b) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà;

c) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;

d) riconduzione del contratto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato;

e) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;

f) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;

g) esclusione della sublocazione;

h) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;

i) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;

l) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;

m) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

n) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

7. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

8. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede

1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'art. 1.

3. Gli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere conto:

della presenza del mobilio;

di particolari clausole;

delle eventuali modalità di rilascio.

4. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

5. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato *C*), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:

a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;

b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;

c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;

d) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;

e) esclusione della sublocazione;

f) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;

g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;

h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

7. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

Art. 4.

Agevolazioni fiscali

1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.

2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 41

ALLEGATO *A*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la sig./soc. (1) ....
di seguito denominato/a locatore ....
(assistito/a da (3) ....
in persona di ....)

Concede in locazione

al/alla sig. (1) ....
di seguito denominato/a conduttore ....
identificato/a mediante (2) ....
(assistito/a da (3)...
in persona di ....)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via .... n. civico .... piano ....scala .... int. .... composto di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ....
....
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI.

Proprietà ....
riscaldamento...
acqua .... altre...
....
....
....
....

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Codice fiscale del locatore .... estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare ....
....
....
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
....
....
Certificato di collaudo e certificazione energetica ....
....
....

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) il contratto è stipulato per la durata di anni .... (4) dal .... al .... e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;

2) il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima;

3) l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ....
....
....

Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;

4) il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo definito tra .... e depositato in data ....presso il comune di ....
è convenuto in lire ..../euro ...., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero .... in n. ....
rate eguali anticipate di lire .... ciascuna, scadenti il .... Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. .... dell'accordo..
ovvero dall'articolo .... del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998.

Nel caso in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà superare il 75% della variazione Istat;

5) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n 392;

6) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione;

7) il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del codice civile di quanto segue ....
....
....
ovvero come da allegato verbale di consegna;

8) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;

9) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;

10) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ..../euro...................... pari a .... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia ....
....
.... ;

11) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della «Tabella oneri accessori» allegata all'accordo di cui al punto 4).

In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese — in quanto esistenti — relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;

12) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;

13) il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve e eccezioni di legge;

14) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: ....
.... ;

15) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

16) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

17) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto;

18) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato;

19) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;

20) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);

21) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del .... , all'accordo di cui al punto 4) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998, emanato il ....), alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;

22) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra .... nell'ambito dell'accordo di cui al punto 4);

23) altre pattuizioni ....
....
....

Letto, approvato e sottoscritto

............................., li ....

Il locatore ....

Il conduttore ....

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).

Il locatore ....

Il conduttore ....

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza ....
....
....

---

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

(3) Assistenza facoltativa.

(4) La durata minima è di anni tre.

ALLEGATO *B*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore ....
....
(assistito/a da (3) ....
in persona di ....)

Concede in locazione

al/alla sig. (1) ....
di seguito denominato/a conduttore ....
identificato/a mediante (2) ....
(assistito/a da (3)..
in persona di ....)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via .... n. civico .... piano ....scala .... int. .... composto di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ....
....
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI.

Proprietà ....
riscaldamento...
acqua .... altre..
....
....
....
....

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Codice fiscale del locatore .... estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare ....
....
....

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti ...
....
....

Certificato di collaudo e certificazione energetica ....
....
....

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) il contratto è stipulato per la durata di mesi .... (4) dal .... al .... allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione nazionale firmata in data .... , dall'art. .... del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze, n. .... del ...., dall'art. .... dell'accordo tra .... depositato il .... presso il .... comune di .... il .... dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: ....
....
.... ;

2) il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi al conduttore nel termine di giorni .... prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998.

In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;

3) ai sensi di quanto previsto dall'art. .... dell'accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ....mesi per il seguente motivo .... che documenta allegando al presente contratto .... ;

4) nel caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno .... prima;

5) l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ....
Per la successione del contratto, si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;

6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;

7) il canone annuo di locazione è stabilito in lire ..../ euro ...., ovvero (per le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall'accordo di cui al punto 1) è convenuto in lire ..../euro ...., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero .... in n. .... rate eguali anticipate di lire .... ciascuna, scadenti il ....
Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. .... dell'accordo di cui al punto1) ....
.... ,
ovvero dall'art. .... del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze di cui all' art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998;

8) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione;

10) il conduttore dichiara di aver visitato l'unita immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del codice civile di quanto segue ....
....
.... ,
ovvero come da allegato verbale di consegna;

11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;

12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;

13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire .... /euro .... pari a .... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia ....
....
.... ;

14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della «Tabella oneri accessori» allegata all'accordo di cui al punto 1).

In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese — in quanto esistenti — relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;

15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;

16) il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge;

17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: ....
.... ;

18) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

19) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto;

20) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato;

21) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;

22) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);

23) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale ex art. 4, comma 1, legge n. 431/1998 del ...., al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del .... , all'accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998, emanato il ....), alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;

24) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra .... nell'ambito dell'accordo di cui al punto 1);

25) altre pattuizioni ....
....

Letto, approvato e sottoscritto

.............................., li ....

Il locatore ....

Il conduttore ....

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22) e 25).

Il locatore ....

Il conduttore ....

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza ....
....
....

---

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

(3) Assistenza facoltativa.

(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.

ALLEGATO *C*

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI.

(ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore ....
....
(assistito/a da (3) ....
in persona di ....)

Concede in locazione

al/alla sig. (1) ovvero se la locazione riguarda più conduttori ai sig.ri ....
....
di seguito denominati/a conduttori ....
....
identificato/a mediante (2) ....
(assistiti/e da (3) ....
in persona di ....)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via .... n. civico .... piano ....scala .... int. .... composto di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ....
....
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI.

Proprietà ....
riscaldamento ....
acqua .... altre..
....
....
....

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Codice fiscale del locatore .... estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare ....
....
....

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti ...
....
....

Certificato di collaudo e certificazione energetica ....
....
....

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) il contratto è stipulato per la durata di mesi .... (4) dal .... al ....;

2) alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto;

3) ai sensi di quanto previsto dall'art. .... dell'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998, tra ....
depositato il .... presso il comune di ....
le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore/i espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i .... (3) frequentando il corso di studi di .... presso l'Università di .... ;

4) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione;

5) l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore;

6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;

7) secondo quanato stabilito dall'accordo cui al punto 3) è convenuto in lire ..../euro ...., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero .... in n. .... rate eguali anticipate di lire .... ciascuna, scadenti il .... Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. .... dell'accordo: ....
.... ;

8) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola — ragione;

10) il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e — così — di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del codice civile di quanto segue ....
....
.... ,
ovvero come da allegato verbale di consegna;

11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;

12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;

13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ..../euro .... pari a .... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia ....
....
.... ;

14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della «Tabella oneri accessori» allegata all'accordo di cui al punto 3).

In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese — in quanto esistenti — relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento.

Il pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;

15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;

16) il conduttore — in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore — in caso di inosservanza — autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge;

17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: ....
.... ;

18) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto;

19) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato;

20) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;

21) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);

22) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale ex art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998 del ...., al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998, all'accordo tra ....
di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998, depositato il ....
presso ....il comune di ....
(eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998, emanato il ....) alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;

23) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra .... nell'ambito dell'accordo di cui al punto 3) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998, emanato il ....) alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e comuque alle norme vigenti ed agli usi locali;

24) altre pattuizioni ....
....

Letto, approvato e sottoscritto

.............................., li ....

Il locatore ....

Il conduttore ....

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 16), 19), 20), 21), 22) e 24).

Il locatore ....

Il conduttore ....

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza ....
....
....

---

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

(3) Assistenza facoltativa.

(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi trentasei.

99A2098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1999.

Concessione alla Bridgestone Metalpha Italia di un contributo a sostegno dell'occupazione.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1998 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 1998 relativo all'impegno della somma di lire 50 miliardi che gravano sul capitolo 6785 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato in data 29 aprile 1994 tra il gruppo Ferdofin, con oltre 500 dipendenti, e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali che prevedeva, oltre la richiesta di accesso ai prepensionamenti previsti per la siderurgia, la ripresa produttiva e la collocazione del gruppo Ferdofin presso operatori privati del medesimo settore, in coerenza con gli impegni governativi per il settore siderurgico assunti in sede comunitaria;

Considerato che, in ottemperanza all'accordo del 29 aprile 1994, la società Gencord di Assemini (Cagliari), del gruppo Ferdofin in amministrazione straordinaria, è stata ceduta in data 28 giugno 1996 alla società Bridgestone Metalpha Italia;

Considerato l'accordo sindacale stipulato il 7 ottobre 1998, come integrato dall'intesa del 5 novembre 1998, in sede di Ministero del lavoro dalla società Bridgestone Metalpha Italia e dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria, d'intesa con la regione Sardegna, per la riconferma degli investimenti

e degli interventi riorganizzativi volti al mantenimento dell'unità produttiva di Assemini di 171 unità lavorative;

Viste la domanda presentata dalla società Bridgestone Metalpha Italia e la nota integrativa del 31 dicembre 1998;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Bridgestone Metalpha Italia - stabilimento di Assemini (Cagliari), è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 8.277.554.250 (EURO 4.275.000), a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 171 unità lavorative di cui 157 ex Gencord e 14 assunte ad incremento dell'occupazione.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1, da parte del servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Cagliari;

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 8.277.554.250 (EURO 4.275.000) graverà sul capitolo 6785 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1998 già impegnata con decreto direttoriale del 30 dicembre 1998.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 29 gennaio 1999

Il direttore generale: CACOPARDI

99A2161

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime di trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Perrillo» a r.l., con sede in S. Angelo a Cupolo, costituita in data 9 gennaio 1978 con atto notaio Iannella Mario, repertorio n. 88850, registro società n. 1385, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 730/157346;

2) società cooperativa edilizia «Aia del Re» a r.l., con sede in Buonalbergo, costituita in data 1° febbraio 1982 con atto notaio Caruso Tommaso, repertorio n. 2814, registro società n. 1912, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 907/191236;

3) società cooperativa edilizia «Aldo Moro» a r.l., con sede in Benevento, costituita in data 25 novembre 1978 con atto notaio Iannella Mario, repertorio n. 91380, registro società n. 1532, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 790/169974;

4) società cooperativa edilizia «Valchiria», con sede in Benevento, costituita in data 17 ottobre 1965 con atto notaio Maiatico Maria, repertorio n. 16054/11160, registro società n. 595, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 160/96166,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 16 febbraio 1999

Il direttore: MORANTE

99A2122

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Teverina Prima», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1377 del 22 dicembre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Teverina Prima», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Antonio Rossetti in data 10 dicembre 1965, repertorio n. 43073, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1614, B.U.S.C. posizione n. 334/96644, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2051

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Giorgio», in Vignanello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1377 del 22 dicembre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola San Giorgio», con sede nel comune di Vignanello, costituita per rogito notaio Paolo Meale in data 2 marzo 1963, repertorio n. 4414, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1425, B.U.S.C. posizione n. 179/77918 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far lugo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2052

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Informazione democratica e popolare», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1377 del 22 dicembre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Informazione democratica e popolare», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 31 dicembre 1980, repertorio n. 23778, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3728, B.U.S.C. posizione n. 1325/182308 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far lugo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2053

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Latteria di Avoscan di S. Tomaso» S.c. a r.l., in S. Tomaso Agordino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla competenza degli uffici provinciali del lavoro trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la società cooperativa «Latteria di Avoscan di S. Tomaso» S.c. a r.l., con sede nel comune di S. Tomaso Agordino in data 17 dicembre 1980 è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1998 che prevede l'opportunità di trasformare, nel caso in cui il valore delle attività mobiliari da liquidare non superi il limite di L. 2.500.000, i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione n. 73/1998 del 27 maggio 1998 recante istruzioi per l'attuazione della procedura di scioglimento d'ufficio delle cooperative con attività mobiliare di valore non superiore a L. 2.500.000;

Tenuto conto che la suddetta cooperativa «Latteria di Avoscan» non possiede, allo stato, alcuna attività mobiliare da liquidare;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2544 del codice civile è sciolta d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore la seguente cooperativa:

società cooperativa «Latteria di Avoscan di S. Tomaso» S.c. a r.l., con sede in S. Tomaso Agordino (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Bonaventura Polacco in data 28 maggio 1888, repertorio 1158, registro società n. 44, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 121/18.697.

Belluno, 5 marzo 1999

p. *Il direttore reggente:* ALFANI

99A2050

DECRETO 8 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Francavillese facchini», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Francavillese facchini», con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Giuseppe Importuno in data 16 ottobre 1954, repertorio n. 5332, registro società n. 236, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. numero 48274/147.

Brindisi, 8 marzo 1999

Il direttore: MARZO

99A2126

DECRETO 8 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.B. - Consorzio autotrasportatori Brindisi», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.B. - Consorzio autotrasportatori Brindisi», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 24 aprile 1976, repertorio n. 179973, registro società n. 1403, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. numero 783/145359.

Brindisi, 8 marzo 1999

Il direttore: MARZO

99A2127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento da parte del sig. Giovanni Dell'Era in località «Gromeduccio». (Deliberazione n. VI/41373).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un muro di contenimento da parte del sig. Dell'Era Giovanni;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappale n. 3700 censuario di Esino Superiore, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento da parte del sig. Dell'Era Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A1954

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colzate e nel comune di Vertova dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada agro-silvo-pastorale da parte del sig. Imberti Battista. (Deliberazione n. VI/41374).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 novembre 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Colzate e Vertova (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte, per la realizzazione di una nuova strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colzate (Bergamo), foglio n. 9, mappali numeri 1125, 1126, 980, 1000, 1352, 1463, e il comune di Vertova (Bergamo), foglio n. 5, mappali numeri 23, 21, 20, 17, 12, 13, 15, 14, 9, 156, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada agro-silvo-pastorale da parte del sig. Imberti Battista;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A1955

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località Padone da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/41375).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un acquedotto rurale in località Padone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), mappali numeri 2252, 1195, 1211, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località Padone da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A1956

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 novembre 1998, n. **13.**

Procedura di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Agli sssessorati alla sanità - Regioni e province autonome

e, per conoscenza:

Alle associazioni di categoria

Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251 ha introdotto importanti modifiche nella procedura di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne e di altri prodotti alimentari di origine animale prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

Tali modifiche, predisposte al fine di uniformare la procedura autorizzativa di filiera, hanno introdotto per i prodotti disciplinati dal suddetto decreto legislativo n. 537/1992 la previsione del rilascio di un riconoscimento provvisorio per consentire in tempi rapidi l'avvio delle attività produttive e rendere possibile l'esecuzione degli accertamenti ispettivi in condizioni di operatività degli impianti.

Si ritiene utile pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, fornire gli elementi procedurali di seguito elencati al fine di chiarire eventuali dubbi applicativi.

A) *Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti.*

Per ottenere il riconoscimento di idoneità del proprio stabilimento il titolare deve presentare all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma di appartenenza, per il tramite del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, una istanza in carta legale, conforme al modello allegato 1.

Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:

1) verbale del sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, conforme all'allegato 2, in originale, timbrato e debitamente firmato;

2) originale della ricevuta del bollettino di versamento di lire due milioni da effettuare sul conto corrente postale n. 11281011 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato Viterbo.

3) marca da bollo di valore corrente;

4) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato territorialmente competente, in originale o copia conforme, valido alla data di presentazione della domanda all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma;

5) planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi;

6) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato;

7) copia conforme all'originale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

8) attestato del competente servizio dell'azienda USL sull'idoneità al consumo delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

9) per gli stabilimenti non aventi struttura e carattere industriale, dichiarazione del titolare del rispetto del limite produttivo di 7,5 tonnellate di prodotto finito alla settimana.

B) *Riconoscimento provvisorio.*

Per ottenere il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio di idoneità, ai fini dell'avvio dell'attività produttiva, dev'essere inviata direttamente al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria - ufficio VIII, p.le Guglielmo Marconi, 25 Palazzo Italia Roma EUR, una copia dell'istanza presentata alla regione o provincia autonoma, conforme all'originale.

La suddetta copia dell'istanza, a dimostrazione dell'effettivo inoltro dell'originale alla regione o provincia autonoma, deve recare gli estremi di accettazione della azienda U.S.L. o della regione o, in allegato, copia della ricevuta di spedizione qualora l'inoltro sia avvenuto a mezzo di lettera raccomandata.

Occorre inoltre allegare:

1) verbale del sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, conforme all'allegato 2, in copia conforme all'originale.

Nel caso di richiesta di riconoscimento di nuovo stabilimento intestato a ditta già titolare di altro impianto in possesso di riconoscimento CEE, destinato a cessare l'attività, può essere richiesta l'attribuzione dello stesso numero di riconoscimento al nuovo stabilimento a condizione che la ditta si impegni a cessare l'attività nel vecchio impianto entro dieci giorni dall'attribuzione del riconoscimento provvisorio a quello nuovo.

C) *Iter del procedimento.*

L'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa di tutta la documentazione, corredata dal proprio parere e dall'esito del sopralluogo, qualora sia stato effettuato.

Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo la regione rilevi carenze strutturali o igienico sanitarie ne richiede la rimozione e ne informa il Ministero della sanità, segnalando i tempi previsti per il completamento dei lavori di adeguamento.

Se le carenze risultano particolarmente gravi, fatti salvi provvedimenti immediati di sospensione dell'attività, potrà proporre al Ministero della sanità la sospensione o la revoca del riconoscimento provvisorio.

Sulla base degli atti istruttori ed eventuali propri accertamenti ispettivi il Ministero della sanità conferma con decreto il numero di riconoscimento dello stabilimento o provvede alla revoca oppure comunica alla regione o provincia autonoma, alla azienda U.S.L. ed alla ditta le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione.

A seguito della comunicazione dell'avvenuta rimozione delle carenze o della decorrenza del termine, il Ministero effettua ulteriori accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento.

D) *Variazione della ragione sociale.*

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta alla quale sia intestato un decreto di riconoscimento di idoneità di uno stabilimento o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, al fine di poter mantenere il riconoscimento di idoneità, il titolare della nuova ragione sociale deve presentare al Ministero della sanità, per il tramite dell'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma, domanda in carta legale di voltura a proprio nome del riconoscimento di idoneità.

Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:

1) documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale in copia conforme all'originale;

2) marca da bollo di valore corrente;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato territorialmente competente, in originale o copia conforme, valido alla data di presentazione della domanda per la nuova ragione sociale;

4) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico sanitan dello stabilimento.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'azienda U.S.L., della regione o provincia autonoma o del Ministero della sanità.

E) *Modifiche strutturali degli stabilimenti.*

Tutte le modifiche strutturali apportate agli stabilimenti ed eventualmente quelle impiantistiche, rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, devono essere comunicate al Ministero della sanità ed all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma allegando:

1) planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi;

2) relazione tecnico descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazione relativa all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera;

3) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente, per territorio circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dello stabilimento.

F) *Modifiche della tipologia produttiva dell'attività.*

Nei decreti di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti sono indicati i prodotti per i quali lo stabilimento è riconosciuto idoneo.

A tal fine i prodotti affini per caratteristiche e tecnologie di produzione sono inquadrati nelle tipologie di seguito indicate:

Tipologie prodotti a base di carne	Tipologie altri prodotti di origine animale
Prodotti di salumeria crudi	Stomaci - vesciche - budelli
Prodotti di salumeria cotti	Grassi animali fusi e ciccioli
Conserve di carne	Sangue e plasma
Prodotti di gastronomia	Estratti di carne
Paste alimentari farcite	Farine di carne

Qualora la ditta riconosciuta ritenga di modificare l'indirizzo produttivo del proprio stabilimento possono verificarsi le seguenti situazioni:

A) *Sostituzione o aggiunta di nuovi prodotti compresi nella stessa tipologia di quelli per i quali lo stabilimento è già riconosciuto idoneo.*

Questa situazione non richiede aggiornamenti del decreto ministeriale di riconoscimento di idoneità dello stabilimento pertanto è sufficiente che il titolare o il responsabile della ditta provveda ad effettuare apposita comunicazione al Ministero della sanità per il tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e della regione corredata da:

1) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio;

2) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato.

B) *Sostituzione o aggiunta di nuovi prodotti compresi in tipologie diverse da quelli per i quali lo stabilimento è già riconosciuto idoneo.*

Questa situazione comporta l'aggiornamento del decreto ministeriale di riconoscimento di idoneità dello stabilimento pertanto è necessario che il titolare o il responsabile della ditta provveda ad effettuare apposita domanda in carta legale di estensione del riconoscimento di idoneità alla nuova tipologia produttiva, per il tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e della regione, corredata da:

1) verbale di sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. con parere favorevole;

2) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato;

3) planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi;

4) marca da bollo di valore corrente.

C) *Attivazione di produzioni di altri prodotti di origine animale in stabilimento riconosciuto idoneo alla produzione di prodotti a base di carne o viceversa.*

Questa situazione richiede la verifica della compatibilità delle due attività nello stesso stabilimento pertanto è necessario attivare apposita procedura di riconoscimento dello stabilimento conformemente a quanto indicato alla lettera A).

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VIII
PIAZZALE MARCONI, 25
00144 ROMA EUR

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME) ____________________

TITOLARE / RESPONSABILE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STABILIMENTO
[ ] AVENTE STRUTTURA E CAPACITA' INDUSTRIALE
[ ] NON AVENTE STRUTTURA E CAPACITA' INDUSTRIALE

RAGIONE SOCIALE ____________________

CON SEDE IN VIA / CORSO / PIAZZA ____________________ N. ____

COMUNE ____________________ PROVINCIA ____________

E SEDE LEGALE IN VIA / CORSO / PIAZZA ____________________ N. ____

COMUNE ____________________ PROVINCIA ____________

TIPOLOGIA DI ATTIVITA':

PRODOTTI A BASE DI CARNE

[ ] PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI
[ ] PRODOTTI DI SALUMERIA COTTI
[ ] CONSERVE DI CARNE
[ ] PASTE ALIMENTARI FARCITE CON CARNE
[ ] PRODOTTI DI GASTRONOMIA CONTENENTI CARNE

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

[ ] STOMACI / VESCICHE / BUDELLA
[ ] GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI
[ ] SANGUE E PLASMA
[ ] ESTRATTI DI CARNE
[ ] FARINE DI CARNE

CHIEDE

IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' DEL PROPRIO STABILIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 537, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1996, N. 251.

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA CIRCOLARE N. ____ DEL ___ / ___ / ______ ALLA LETTERA A) .

______________ , IL ____ / ____ / ______

FIRMA ____________________

ALLEGATO 2

SERVIZIO VETERINARIO - AZIENDA USL N. ______

REGIONE ______________________________

CON SEDE IN

VIA / CORSO / PIAZZA ______________________________ N. ____

COMUNE ______________________________ PROVINCIA __________

TELEFONO ______________________ TELEFAX ______________________

VERBALE DI SOPRALLUOGO ISPETTIVO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E/O DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 537)

DATA DEL SOPRALLUOGO ____ / ____ / ______

IMPRESA ______________________________

CON SEDE IN VIA / CORSO / PIAZZA ______________________________ N. ____

COMUNE ______________________________ PROVINCIA __________

E SEDE LEGALE IN VIA / CORSO / PIAZZA ______________________________ N. ____

COMUNE ______________________________ PROVINCIA __________

TELEFONO ______________________ TELEFAX ______________________

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VETERINARIO DELL'AZIENDA USL DOTT. ______________________

VETERINARIO UFFICIALE PRESSO
LO STABILIMENTO DOTT. ______________________

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DATA ____/____/______ PROTOCOLLO ____________

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLO STABILIMENTO ______________________

TIMBRO DELLA DITTA

NUMERO ADDETTI ALLA LAVORAZIONE • ________

PRODOTTI A BASE DI CARNE O ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CHE SI INTENDE LAVORARE NELLO STABILIMENTO:

PRODOTTI A BASE DI CARNE

[ ] PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI
[ ] PRODOTTI DI SALUMERIA COTTI
[ ] CONSERVE DI CARNE
[ ] PASTE ALIMENTARI FARCITE CON CARNE
[ ] PRODOTTI DI GASTRONOMIA CONTENENTI CARNE

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

[ ] STOMACI / VESCICHE / BUDELLA
[ ] GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI
[ ] SANGUE E PLASMA
[ ] ESTRATTI DI CARNE
[ ] FARINE DI CARNE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

[ ] ACQUEDOTTO PUBBLICO
[ ] ALTRA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO (SPECIFICARE) ______________________

FREQUENZA DEI CONTROLLI DI POTABILITA'

MICROBIOLOGICI ______________________

CHIMICI ______________________

(SETTIMANALE; MENSILE; BIMESTRALE; TRIMESTRALE; SEMESTRALE; ANNUALE)

ESITO ULTIMO REFERTO DI ANALISI MICROBIOLOGICO ______________

CHIMICO ______________

MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI REFLUI LIQUIDI:

[ ] SCARICO MEDIANTE ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
[ ] SCARICO IN VASCHE, CISTERNE O POZZI DI RACCOLTA
[ ] SCARICO IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO:

RILASCIATA DA ______________________

DATA ____/____/______ PROTOCOLLO ______________

MODALITA' DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI *LAVORAZIONE*:

DITTA CHE EFFETTUA LA RACCOLTA ____________________

STABILIMENTO AUTORIZZATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, N. 508 DI DESTINAZIONE

DITTA ____________________

EVENTUALE DIVERSA MODALITA' DI SMALTIMENTO

____
____
____
____
____

EMISSIONI I GASSOSE IN ATMOSFERA: SIGNIFICATIVE SI [ ] NO [ ]

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE SE SIGNIFICATIVE:

RILASCIATA DA ____________________

DATA ____/____/_______ PROTOCOLLO ____________________

AUTODICHIARAZIONE SE NON SIGNIFICATIVE DATATA ____/____/________

REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED IGIENICI POSSEDUTI DALLO STABILIMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 537):

ALLEGATO A
DEROGA ARTICOLO 9, COMMA 5 SI [ ] NO [ ]

REPARTI DI LAVORO SUFFICIENTEMEMTE VASTI [ ]
PAVIMENTI IN MATERIALE IMPERMEABILE E RESISTENTE, FACILE DA PULIRE
SISTEMATI IN MODO DA AGEVOLARE L'EVACUAZIONE DELL'ACQUA [ ]
PARETI CON SUPERFICI LISCE FACILI DA PULIRE, RESISTENTI ED IMPERMEABILI [ ]
SOFFITTO FACILE DA PULIRE [ ]
PORTE IN MATERIALE INALTERABILE FACILE DA PULIRE [ ]
AEREAZIONE SUFFICIENTE [ ]
ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE [ ]
NUMERO SUFFICIENTE DI DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLE MANI [ ]
DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DI UTENSILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI [ ]
CELLE FRIGORIFERE DI DEPOSITO DELLE CARNI SUFFICIENTEMENTE VASTE [ ]
LOCALI DI MAGAZZINAGGIO DELLE ALTRE MATERIE PRIME SUFFICIENTEMENTE VASTI [ ]
LOCALI DI MAGAZZINAGGIOE DEI PRODOTTI FINITI SUFFICIENTEMENTE VASTI [ ]
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MATERIE PRIME AL RICEVIMENTO [ ]
DISPOSITIVI APPROPRIATI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ANIMALI INDESIDERATI [ ]
DISPOSITIVI ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO IN MATERIALI RESISTENTI
ALLA CORROSIONE FACILI DA PULIRE E DISINFETTARE [ ]
IMPIANTO PER L'EVACUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IGIENICAMENTE IDONEO [ ]
LOCALE ATTREZZATO PER L'USO ESCLUSIVO DEL SERVIZIO ISPETTIVO [ ]
LOCALE DI DEPOSITO PER DETERSIVI, DISINFETTANTI ED ALTRO MATERIALE PER PULIZIE [ ]
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO [ ]
SPOGLIATOIO PROVVISTO DI SERVIZI IGIENICI [ ]
IDONEO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DEL PERSONALE [ ]
LIBRETTI SANITARI REGOLARMENTE VALIDI [ ]

ALLEGATO B

LOCALE PER IL DEPOSITO DI ADDITIVI E COADIUVANTI TECNOLOGICI [ ]
LOCALE PER LE OPERAZIONI DI IMBALLAGGIO [ ]
LOCALE PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO [ ]
LOCALE PER IL LAVAGGIO DELL'ATTREZZATURA , DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
UTILIZZATO PER LA LAVORAZIONE [ ]
LOCALE DI RICEVIMENTO DELLE CARNI FRESCHE [ ]
LOCALE DI SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI [ ]
LOCALE PER LA RIMOZIONE DEGLI IMBALLAGGI DELLE MATERIE PRIME [ ]
LOCALE DI SCONGELAMENTO DELLE MATERIE PRIME SE CONGELATE [ ]

LOCALE SEPARATO PER LE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO []
LOCALI PER L'ESSICCAZIONE E LA STAGIONATURA []
LOCALE PER L'AFFUMICATURA []
LOCALE DI DEPOSITO, DISSALATURA E LAVAGGIO DELLE BUDELLA []
LOCALE PER LA SALATURA IN PROFONDITA' []
LOCALE PER LA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI ALL'AFFETTATURA O SEZIONAMENTO []
LOCALE PER LE OPERAZIONI DI AFFETTATURA E SEZIONAMENTO []
RISPETTO DELLA TEMPERATURA PREVISTA PER I LOCALI DI LAVORAZIONE []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE:
IGIENE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DEGLI UTENSILI []
EFFICACIA DELLE APPARECCHIATURE PER I TRATTAMENTI TERMICI (DISPOSITIVI PER LA REGISTRAZIONE DELLE TEMPERATURE) []
PULIZIA DEL PERSONALE []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SUL CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BOLLATURA SANITARIA []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO []
DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE IGIENICA AL RIEMPIMENTO DEI CONTENITORI PER LE CONSERVE DI CARNE (LAVAGGIO ED ASCIUGATURA) []
APPARECCHIATURE PER LA STERILIZZAZIONE DEI CONTENITORI (DISPOSITIVI PER LA REGISTRAZIONE DELLE TEMPERATURE) []
APPARECCHIATURE PER LA VERIFICA DELLA TENUTA DEI CONTENITORI []
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PIATTI CUCINATI []

ALLEGATO C

STOMACI, VESCICHE E BUDELLA / SANGUE E PLASMA / ESTRATTI DI CARNE / FARINE DI CARNE
RISPETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI IGIENE []

GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI
APPARECCHIATURE PER LA FUSIONE DELLE MATERIE PRIME []
CISTERNE PER LA RACCOLTA DEI GRASSI ALLO STATO FUSO []
DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DEI CICCIOLI []
DISPOSITIVI PER LA PLASTIFICAZIONE O PER LA CRISTALLIZZAZIONE DEI GRASSI []

AUTOCONTROLLO
PROTOCOLLO DI CONTROLLO DELLA PULIZIA ED EFFICIENZA DELLE ATTREZZATURE []
PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE E CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI []
PIANO DI CONTROLLO ED ELIMINAZIONE DEGLI ANIMALI NOCIVI []
LABORATORIO DI ANALISI INTERNO ALLO STABILIMENTO []
LABORATORIO DI ANALISI ESTERNO ALLO STABILIMENTO []
REGISTRO DI CARICO DELLA MATERIA PRIMA E SCARICO DEL PRODOTTO FINITO AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI []

SULLA BASE DI QUANTO EMERSO NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO ISPETTIVO SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE IN MERITO AL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' VETERINARIO:

FAVOREVOLE []
NON FAVOREVOLE []

L'ISPETTORE VETERINARIO

____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ____________________

IL PRESENTE VERBALE CONSTA DI 4 PAGINE RIPORTANTI CIASCUNA IL TIMBRO DELL'AZIENDA USL E LA SIGLA DELL'ISPETTORE VETERINARIO

99A2102

CIRCOLARE 8 febbraio 1999, n. **1.**

Decisione 98/470/CE concernente le informazioni essenziali sui controlli veterinari negli stabilimenti del settore delle carni fresche.

Agli assessorati alla sanità, regioni e provincia autonoma di Trento

All'assessorato all'agricoltura provincia autonoma di Bolzano

All'Assica

All'Assocarni

All'Uniceb

Al Cim

All'Unione nazionale avicoltura

Alle M & V

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confcommercio

Alla Federcarni

Alla Fiaal Cna

Alla Federazione alimentare confartigianato

All'Aiipa

All'Unione frigorifera italiana

Alla Federalimentare

All'Unionalimentari

Alle Co.Na.Zo S.C.L.

Alla Fiesa - Confesercenti

Al Consorzio prosciutto di Parma

Al Consorzio prosciutto S. Daniele

Alla Sivemp

Sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, L 208 del 24 luglio 1998, è stata pubblicata la decisione della Commissione del 9 luglio 1998, 98/470/CE, recante modalità di applicazione della direttiva 89/662/CEE del consiglio, e successive modifiche per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari.

La suddetta decisione stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea debbano presentare annualmente, per ogni settore di attività di competenza veterinaria, le informazioni di cui all'art. 16 della direttiva 89/662/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

I dati, riferiti all'anno solare, devono essere comunicati alla Commissione europea entro il 1° maggio dell'anno successivo a quello di riferimento a partire dal 1999 utilizzando modelli adeguati per ciascun settore produttivo.

La decisione 98/470/CE, considerando opportuno procedere a partire dalle carni fresche, prevede in allegato l'apposito modello per tale settore.

Per gli altri settori produttivi i modelli saranno stabiliti con successiva decisione della Commissione.

Al riguardo ai fini della raccolta delle informazioni per la successiva trasmissione alla Commissione si riportano in allegato apposite tabelle e le indicazioni relative alle modalità di compilazione.

Le tabelle riguardano i controlli all'origine effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sulle carni fresche come definite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ai fini dell'applicazione della direttiva 89/662/CEE.

Tali controlli riguardano gli stabilimenti che sono riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1994; sono pertanto esclusi i controlli effettuati sugli impianti a capacità limitata.

Sono state previste 3 tabelle:

Tabella 1/STAB: viene compilata a cura del veterinario ufficiale per ciascun impianto e trasmessa all'A.S.L. per l'aggregazione dei dati;

Tabella 2/A.S.L.: viene compilata a cura dell'A.S.L. aggregando i dati parziali contenuti nelle tabelle 1/STAB e trasmessa alla regione;

Tabella 3/REG: viene compilata a cura della regione aggregando i dati parziali contenuti nelle tabelle 2/A.S.L. e trasmessa al Ministero della sanità.

Le regioni, che già dispongono di un proprio sistema di rilevazione dei dati, potranno utilizzare tale sistema per la compilazione della tabella 3/REG.

Qualora invece la regione non disponga di un proprio sistema potrà servirsi delle tabelle 1/STAB e 2/A.S.L. come supporto per la corretta raccolta delle informazioni, fissando le scadenze per la loro compilazione rispettivamente da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento e da parte del dirigente del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

Al riguardo occorre tener presente che le tabelle 3/REG dovranno pervenire al Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità entro il 31 marzo per consentire l'elaborazione e la trasmissione dei dati alla Commissione europea entro il termine del 1° maggio stabilito dalla decisione 98/470/CE.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

TABELLA 1/STAB CONTROLLI UFFICIALI ALL'ORIGINE

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA [ ]
A.S.L. DI [ ]
SERVIZIO VETERINARIO
DECISIONE 98/470/CE - Informazioni essenziali relative ai controlli veterinari
ANNO [ ]
DITTA [ ]
N. RICONOSCIMENTO [ ]

		MACELLO	LABORATORIO SEZIONAMENTO	DEPOSITO FRIGORIFERO
	Riconosciuto come:	☐	☐	☐
(2)	n° persone assegnate al controllo			
	* veterinari			
	* ausiliari			
	* altro			
	Quantitativi sottoposti a controllo			
	- capi macellati			
	* bovini adulti			
(3)	* giovani bovini			
	* solipedi			
	* suini			
	* ovini			
	* caprini			
(4)	- tonnellate carni in entrata			
(5)	n° esami di laboratorio			
	- ricerca residui e contaminanti			
	- esami batteriologici compresa ricerca germi patogeni			
	- ricerca trichine e altri parassiti			
	- altri esami			
	n° controlli diversi dagli esami di laboratorio			
(6)	- controlli ai sensi art.12 D.L.vo 286/94			
(7)	- controlli ai sensi art.3, paragrafo 1, terzo comma Dir. 89/662/CEE			
(8)	- verifica degli autocontrolli			
	Risultati dei controlli			
(9)	- n° animali esclusi temporaneamente dalla macellazione all'ispezione ante mortem			
	- n° carcasse soggetto di sequestro totale all'ispezione post mortem			
(10)	- tonnellate carni sequestrate			

TABELLA 2/ASL CONTROLLI UFFICIALI ALL'ORIGINE

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA [ ]
A.S.L. DI [ ]
SERVIZIO VETERINARIO
DECISIONE 98/470/CE - **Informazioni essenziali relative ai controlli veterinari**
ANNO [ ]

		MACELLI	LABORATORI SEZIONAMENTO	DEPOSITI FRIGORIFERI
(1)	n° stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale			
(2)	n° persone assegnate al controllo			
	* veterinari			
	* ausiliari			
	* altro			
	Quantitativi sottoposti a controllo			
	- capi macellati			
	* bovini adulti			
(3)	* giovani bovini			
	* solipedi			
	* suini			
	* ovini			
	* caprini			
(4)	- tonnellate carni in entrata			
(5)	n° esami di laboratorio			
	- ricerca residui e contaminanti			
	- esami batteriologici compresa ricerca germi patogeni			
	- ricerca trichine e altri parassiti			
	- altri esami			
	n° controlli diversi dagli esami di laboratorio			
(6)	- controlli ai sensi art.12 D.L.vo 286/94			
(7)	- controlli ai sensi art.3, paragrafo 1, terzo comma Dir. 89/662/CEE			
(8)	- verifica degli autocontrolli			
	Risultati dei controlli			
	- sugli stabilimenti			
	* nuovi riconosciuti			
	* sospesi temporaneamente			
	* sospesi definitivamente			
(9)	- n° animali esclusi temporaneamente dalla macellazione all'ispezione ante mortem			
	- n° carcasse soggetto di sequestro totale all'ispezione post mortem			
(10)	- tonnellate carni sequestrate			

TABELLA 3/REG CONTROLLI UFFICIALI ALL'ORIGINE

MINISTERO DELLA SANITA' - Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Ufficio VIII
DECISIONE 98/470/CE - Informazioni essenziali relative ai controlli veterinari
ANNO
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

		MACELLI	LABORATORI SEZIONAMENTO	DEPOSITI FRIGORIFERI
(1)	n° stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale			
(2)	n° persone assegnate al controllo			
	* veterinari			
	* ausiliari			
	* altro			
	Quantitativi sottoposti a controllo			
	- capi macellati			
	* bovini adulti			
(3)	* giovani bovini			
	* solipedi			
	* suini			
	* ovini			
	* caprini			
(4)	- tonnellate carni in entrata			
(5)	n° esami di laboratorio			
	- ricerca residui e contaminanti			
	- esami batteriologici compresa ricerca germi patogeni			
	- ricerca trichine e altri parassiti			
	- altri esami			
	n° controlli diversi dagli esami di laboratorio			
(6)	- controlli ai sensi art.12 D.L.vo 286/94			
(7)	- controlli ai sensi art.3, paragrafo 1, terzo comma Dir. 89/662/CEE			
(8)	- verifica degli autocontrolli			
	Risultati dei controlli			
	- sugli stabilimenti			
	* nuovi riconosciuti			
	* sospesi temporaneamente			
	* sospesi definitivamente			
(9)	- n° animali esclusi temporaneamente dalla macellazione all'ispezione ante mortem			
	- n° carcasse soggetto di sequestro totale all'ispezione post mortem			
(10)	- tonnellate carni sequestrate			

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 9 LUGLIO 1998 N.98/470/CE
LEGENDA DELLE TABELLE

(1) ***n° stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale***: indicare il numero degli stabilimenti controllati almeno una volta nel corso dell'anno di riferimento; anche se controllati più volte conteggiarli una volta sola.
Alla voce "DEPOSITI FRIGORIFERI" conteggiare oltre agli stabilimenti in possesso di specifico riconoscimento (bollo F) anche gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del D.Lgs 537/92 (bollo L) in cui si effettua attività di deposito frigorifero di cui all'art.3 – comma 3 – lettera c) del D.Lgs 286/94

(2) ***n° persone assegnate al controllo***:

- Veterinari: personale laureato in medicina veterinaria, sia dipendente che convenzionato, assegnato ai controlli ufficiali dalla ASL.
- Ausiliari: personale in possesso dell'attestato rilasciato dalla autorità regionale (art. 12 D.Lgs 286/94), assegnato ai controlli dalla ASL.
- Altre categorie di personale: altro personale assegnato ai controlli (es. personale tecnico dipendente dalla ASL).

Per ciascuna categoria e tipologia di struttura indicare il numero di persone equivalenti effettivamente impiegate nei controlli. Tale numero verrà calcolato mediante il rapporto tra il numero totale delle ore impiegate nei controlli dal personale di ciascuna categoria e la media annua individuale dell'orario di lavoro di quella categoria, arrotondato al primo decimale.

(3) ***Quantitativi sottoposti a controllo / "giovani bovini"***:

- si devono intendere i vitelli

(4) ***Quantitativi sottoposti a controllo / "tonnellate carni in entrata"***:

- nella colonna "DEPOSITI FRIGORIFERI" indicare anche i quantitativi di carni sottoposte a controllo nei macelli (bollo M) e nei laboratori di prodotti a base di carne (bollo L) dove si svolge attività di deposito frigorifero ai sensi dell'art.3 – comma 3 – lettere b) e c) del D.Lgs 286/94

(5) ***n° esami di laboratorio***: indicare il numero delle analisi effettuate (e non il numero dei campioni)

(6) ***n° controlli diversi dagli esami di laboratorio / "controlli ai sensi art.12 D.Lgs 286/94"***:

- devono essere conteggiati tutti gli accessi presso stabilimenti riconosciti effettuati dal personale dei Servizi di Medicina Veterinaria della ASL in applicazione all'art.12 del D.Lgs 286/94 ed in particolare:
  - Macelli (art. 12, punto 1 D.Lgs 286/94): Presenza permanente durante tutte le operazioni di macellazione;
  - Laboratori di sezionamento (art. 12, punto 2 D.Lgs 286/94): controllo almeno una volta al giorno sulla lavorazione delle carni, dell'igiene generale e del registro di entrata e uscita delle carni;
  - Depositi frigoriferi (art. 12, punto 3 D.Lgs 286/94): controllo periodico, saltuario e imprevedibile, in rapporto al volume ed alle caratteristiche delle attività

(7) ***n° controlli diversi dagli esami di laboratorio / "controlli ai sensi art.3, paragrafo 1, terzo comma Dir. 89/662/CEE"***:

- devono essere conteggiati tutti i controlli diversi da quelli indicati al punto precedente effettuati negli stabilimenti riconosciti ai fini della verifica del rispetto delle norme in materia di produzione delle carni fresche (ad esempio: sopralluoghi effettuati dal Responsabile del Servizio, da Funzionari della Regione o del Minisero della Sanità, dal NAS, ecc.)

(8) ***n° controlli diversi dagli esami di laboratorio / "verifica degli autocontrolli"***:

- indicare i controlli previsti dall'art.15 - punto 3 del D.Lgs 286/94

(9) ***Risultati dei controlli / "n° degli animali esclusi temporaneamente dalla macellazione all'ispezione ante mortem"***:

- indicare il numero dei capi per i quali la macellazione è stata differita

(10) ***Risultati dei controlli / "tonnellate carni sequestrate"***:

- nella colonna "DEPOSITI FRIGORIFERI" indicare anche i quantitativi di carni sottoposte a sequestro nei macelli (bollo M) e nei laboratori di prodotti a base di carne (bollo L) dove si svolge attività di deposito frigorifero ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.Lgs 286/94.

99A2100

CIRCOLARE 8 febbraio 1999, n. **2.**

Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309, recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili alla immissione sul mercato di carni macinate e preparazioni di carni.

Alle regioni e provincia autonoma di Trento - Assessorati alla sanità - servizi veterinari

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato all'agricoltura - Servizio veterinario di Bolzano

Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della sanità

Ai posti di ispezione frontalieri del Ministero della sanità

All'Istituto superiore di sanità

Al Comando carabinieri per la sanità

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali

All'Università degli studi - Facoltà di medicina veterinaria - Istituti di ispezione degli alimenti di origine animale

All'Assica

All'Assocarni

All'Uniceb

Al Cim - Via Aureliana, 25

All'Unione nazionale avicoltura

Alle M & V

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confcommercio

Alla Federcarni

Alla Fiaal Cna

Alla Federazione alimentare confartigianato

All'Aiipa

All'Unione frigorifera italiana

Alla Federalimentare

All'Unionalimentari

Alla Co.Na.Zo S.C.L.

Alla Fiesa - Confesercenti

Al Consorzio prosciutto di Parma

Al Consorzio prosciutto S. Daniele

Alla Sivemp

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, viene ad essere ridisciplinata la produzione e l'immissione sul mercato delle carni macinate e delle preparazioni di carni con l'introduzione di importanti innovazioni.

Si ritiene utile pertanto fornire elementi di chiarimento della complessa materia disciplinata dal citato decreto.

1) *Campo di applicazione.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato delle carni macinate e delle preparazioni di carni. È opportuno ricordare che la produzione e l'immissione sul mercato di carni in pezzi inferiori a 100 grammi, originariamente normata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992, ricade invece quale attività di sezionamento nell'ambito applicativo del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come già chiarito con nota n. 600.7/24475/AG39/2305 del 9 agosto 1994.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, viene esclusa dal campo di applicazione la produzione di carni macinate e di preparazioni di carni, ai fini della vendita diretta al «consumatore finale», effettuata presso lo stesso esercizio di vendita al minuto, in laboratorio ad esso adiacente o funzionalmente correlato. Infatti, diversamente da quanto disciplinato per altri settori, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 si fa esclusivo riferimento al consumatore finale, pertanto i ristoranti, le mense, gli ospedali e le altre collettività, che come noto vengono considerati «consumatore» secondo la definizione di cui al decreto legislativo n. 109/1992, dovranno rifornirsi di carni macinate e di preparazioni di carne esclusivamente da stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto in oggetto. Non ricadono nelle condizioni di esclusione dal campo di applicazione del decreto i laboratori centralizzati di catene di distribuzione per la vendita al minuto.

Esula inoltre dal campo di applicazione la produzione e l'immissione sul mercato di carni separate meccanicamente, di cui al decreto legislativo n. 286/1994 ed ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 559/1992 e 495/1997 e loro successive modifiche concernenti rispettivamente la produzione e commercializzazione delle carni fresche, le carni di coniglio e selvaggina allevata e le carni di volatili da cortile; dette carni possono essere destinate esclusivamente alla trasformazione in prodotti a base di carne trattati termicamente e pertanto non possono essere utilizzate come materia prima per la produzione di carni macinate e di preparazioni di carni.

Non rientra altresì nel campo di applicazione la produzione ed immissione sul mercato di rifilature di carni fresche provenienti dall'attività di sezionamento di cui al decreto legislativo n. 286/1994, destinate a stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992 per essere utilizzate come materia prima per il trito di salumeria, che costituisce l'impasto per la produzione di prodotti a base di carne insaccati.

Con il termine «rifilature» si intendono le parti residue di carne fresca risultanti dalla squadratura o predisposizione dei vari tagli tali da rendere il prodotto presentabile per la vendita o per il successivo trattamento (salagione, stagionatura, ecc.).

Appare opportuno precisare che, qualora nei laboratori di lavorazione di prodotti a base di carne si ottengano rifilature di carni fresche, può essere consentita la loro destinazione diretta ad altro stabilimento di lavorazione per la successiva trasformazione. In tal caso, considerata l'impossibilità di bollare le suddette carni con il bollo sanitario di cui al decreto legislativo n. 537/1992 dovranno comparire:

a) sull'etichetta da apporre sulla confezione le seguenti indicazioni:

«Carni destinate alla trasformazione»;

«Carni CEE», se si tratta di carni originariamente provviste di bollo CEE, oppure «Carni non CEE», se si tratta di carni con limitazione di commercializzazione all'ambito nazionale, al fine di consentire la corretta bollatura del prodotto a base di carne finito rispettivamente con il bollo CEE o con il bollo «Mercato italiano»;

b) sul documento commerciale di accompagnamento durante il trasporto:

il numero di riconoscimento dello stabilimento speditore;

l'indicazione «Carni destinate alla trasformazione».

Va peraltro sottolineato che le rifilature di carni fresche, come sopra definite, non possono essere utilizzate per la produzione di carni macinate e di preparazioni che prevedono l'impiego di carni macinate.

2) *Carni macinate.*

In assenza dei provvedimenti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, le carni macinate destinate ad essere commercializzate tal quali, con l'eventuale aggiunta di un massimo dell'1% di sale, possono essere prodotte esclusivamente da carni delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 3. Le carni macinate delle altre specie, ad esclusione di quelle equine, possono invece essere prodotte in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, solo ai fini della successiva elaborazione di preparazioni di carni.

Per la produzione di carni macinate surgelate è anche consentito l'impiego di materia prima congelata o surgelata che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, deve necessariamente provenire da un deposito frigorifero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 286/1994; al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 3, di tale decreto legislativo l'attività di deposito delle carni può essere effettuata, oltre che nei depositi frigoriferi autonomi, anche nelle celle frigorifere dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 13 e nelle celle frigorifere dei laboratori di lavorazione dei prodotti a base di carne.

3) *Preparazioni di carni.*

Tra le innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, è stata prevista la possibilità di utilizzare carni di coniglio e di selvaggina allevata ed uccisa a caccia per la produzione di preparazioni di carni non disciplinate prima da decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992.

Inoltre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 stabilisce una distinzione tra le preparazioni a base di carni macinate (cs. hamburger, polpette, ecc.) e le altre preparazioni di carni (spiedini, arrotolati, involtini ecc.).

Infatti, le preparazioni ottenute dalle carni macinate delle specie bovina, suina, ovina e caprina devono rispettare le medesime condizioni di produzione previste all'art. 3 per le carni macinate, ad esclusione delle salsicce fresche, che pur essendo prodotte con carni macinate, sono espressamente disciplinate dall'art. 5, comma 4; a tutte le altre preparazioni di carni si applicano, invece, le specifiche disposizioni dell'art. 5.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, le salsicce fresche vengono quindi ad essere escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 537/1992, che disciplina la produzione dei prodotti a base di carne. Al riguardo, tenuto conto che sul territorio nazionale, con il termine «salsiccia» si indicano prodotti di salumeria diversi dal punto di vista delle caratteristiche tecnologiche di produzione, si rende pertanto necessario precisare quanto segue.

La salsiccia fresca costituisce una preparazione qualora l'insaccato sia ottenuto con carni macinate alle quali siano stati aggiunti eventuali condimenti ed additivi consentiti; non deve aver subito alcun trattamento di conservazione ad eccezione del freddo, mantenendo

al centro le caratteristiche della carne fresca e dev'essere mantenuta ad una temperatura non superiore ai 2 °C.

Qualora invece la salsiccia abbia subito un trattamento di conservazione, diverso dalla refrigerazione, come l'aggiunta di additivi con azione conservante, quali ad esempio nitrati e nitriti (il cui impiego è consentito nei prodotti a base di carne e non nelle preparazioni di carni), associata ad un trattamento di asciugatura, tale da consentire comunque di raggiungere valori di Aw (activity water) inferiore a 0,97, non può essere ritenuta «fresca» e pertanto resta assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 537/1992.

Le suddette indicazioni si applicano anche ad altri prodotti di salumeria crudi quali, zamponi, cotechini, ecc.

4) *Autocontrollo.*

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 viene introdotto l'obbligo, per i titolari degli stabilimenti di produzione di carni macinate e preparazioni di carni, di predisporre ed attuare procedure di autocontrollo secondo le disposizioni previste all'art. 7.

Le modalità di autocontrollo, preventivamente approvate dal veterinario ufficiale, devono comprendere tra l'altro l'esecuzione di analisi microbiologiche sul prodotto finito secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5. Al riguardo, relativamente all'obbligo stabilito dal comma 5, lettera *a),* di procedere alla cauterizzazione della superficie del campione si precisa che ciò deve ritenersi necessario solo qualora si tratti di preparazioni di carni costituite da porzioni muscolari significative.

La frequenza dei campionamenti deve essere giornaliera per le carni macinate degli animali da macello appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina e per le preparazioni ottenute con tali carni macinate e, a differenza di quanto precedentemente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992, non è più possibile prevedere per taluni parametri, a seguito di ripetuti esiti favorevoli, una frequenza di analisi settimanale. I risultati delle suddette analisi devono essere valutati in base ai criteri previsti all'allegato II; a tal proposito si segnala che nella *Gazzetta Ufficiale* - seconda serie speciale - n. 69 del 3 settembre 1998, è stata pubblicata una rettifica della direttiva 94/65/CE che tra l'altro corregge il valore M per Staphylococcus aureus riportato nella tabella in allegato II, parte seconda, che va pertanto sostituito con «5×10^3».

Per le altre preparazioni di carni, comprese le salsicce fresche e le preparazioni a base di carni macinate delle altre specie, i controlli microbiologici devono invece essere settimanali e si deve far riferimento all'allegato IV per quanto concerne i criteri di valutazione dei risultati.

Per frequenza settimanale occorre far riferimento ad un periodo di sei giorni di produzione effettivi qualora lo stabilimento non svolga un'attività di produzione giornaliera.

5) *Controlli veterinari.*

I controlli veterinari prescritti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 consistono, in buona parte, nella verifica dei risultati dell'autocontrollo aziendale effettuato ai sensi dell'art. 7. Tali controlli devono prevedere la verifica della rispondenza delle carni macinate e delle preparazioni di carni ai criteri di composizione ed ai criteri microbiologici previsti dagli allegati II e IV e l'applicazione delle eventuali conseguenti misure per evitare l'immissione in commercio di prodotti pericolosi o nocivi o in cattivo stato di conservazione. I controlli veterinari possono essere accompagnati dall'esecuzione di analisi eseguite da laboratori ufficiali per le quali è necessario attenersi comunque alle norme di esecuzione indicate dall'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998.

Nei riguardi dell'interpretazione dei risultati sia delle analisi effettuate nell'ambito dell'autocontrollo aziendale, sia di quelle eseguite ai fini del controllo ufficiale occorre far riferimento ai criteri indicati dagli allegati II e IV.

È importante rilevare come l'individuazione di «criteri» e non più di «norme» come prevedeva il decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992 permetta di applicare un sistema di controllo ufficiale che investe maggiormente la professionalità del veterinario ufficiale, non innescando più l'automatismo provocato dal superamento della «norma» e, per diretta conseguenza, l'avvio della procedura di comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 infatti prevede, nell'ambito della competenza del veterinario ufficiale, l'adozione di misure a carattere amministrativo graduabili secondo la gravità della situazione accertata, tra le quali la proposta al Ministero della sanità di sospensione o di revoca del riconoscimento di idoneità per violazione delle norme igieniche.

Al riguardo, pertanto il veterinario ufficiale dovrà valutare la necessità di avviare l'azione giudiziaria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Il responsabile dell'azienda di produzione deve ad ogni modo attuare azioni correttive che, qualora necessario, possono anche comprendere il ritiro del prodotto dal mercato.

6) *Confezionamento.*

Sussiste l'obbligo di procedere al confezionamento al termine del processo di produzione sia per le carni macinate sia per le preparazioni di carni, comprese le salsicce fresche.

Ciascuna confezione costituisce un'unità di spedizione e come tale deve avere un unico destinatario senza possibilità di frazionamento in corso di distribuzione, non essendo previsti i centri di riconfezionamento per le preparazioni di carne e carni macinate.

Viene fatta salva la possibilità dell'esercente la vendita al minuto di aprire le confezioni e venderne il contenuto frazionato al consumatore finale.

7) *Bollatura sanitaria.*

Il bollo sanitario da riportare sull'etichetta delle confezioni e degli imballaggi delle carni macinate e delle preparazioni di carne deve contenere il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.

Il suddetto numero sarà diverso a seconda che il laboratorio di produzione sia annesso a laboratorio di sezionamento di carni rosse (decreto legislativo n. 286/1994), a macello o laboratorio di sezionamento di carni di volatili da cortile (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997), coniglio e selvaggina allevata (decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992), a centro di lavorazione o laboratorio di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia (decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996), a laboratorio di lavorazione di prodotti a base di carne (decreto legislativo n. 537/1992) o costituisca un'unità di produzione autonoma (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998).

Al riguardo pertanto, fatti salvi i numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992, il numero di riconoscimento potrà essere costituito come di seguito indicato:

a) cifre /P nel caso di stabilimento annesso a laboratorio di sezionamento di carni rosse, di selvaggina di grossa taglia sia allevata che uccisa a caccia e nel caso di unità di produzione autonoma;

b) 0 cifre/P nel caso di stabilimento annesso a macello o laboratorio di sezionamento di volatili da cortile o a laboratorio di sezionamento di coniglio, di selvaggina di piccola taglia sia allevata che uccisa a caccia;

c) cifre/LP nel caso di stabilimenti annessi a laboratori di lavorazione di prodotti a base di carne; in questo caso la lettera «P» deve sempre essere associata alla lettera «L»;

d) 9-cifre/P nel caso di stabilimenti già riconosciuti idonei alla lavorazione di prodotti di salumeria a carattere non industriale che hanno ottenuto la convalida per la produzione esclusiva di salsiccia fresca;

e) 9-cifre/LP nel caso di stabilimenti già riconosciuti idonei alla lavorazione di prodotti di salumeria a carattere non industriale che hanno ottenuto la convalida per la produzione di salsiccia fresca mantenendo il riconoscimento anche per i prodotti a base di carne.

Considerato che le caratteristiche della bollatura sanitaria sono analoghe per le diverse norme che disciplinano la produzione delle carni utilizzate quali materia prima per carni macinate e per preparazioni di carni, la forma del bollo sanitario dovrà essere quella ovale prevista dalle suddette norme ad eccezione delle preparazioni a base di carni di selvaggina uccisa a caccia per le quali dovrà essere invece in ogni caso pentagonale.

8) *Trasporto.*

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, le carni macinate e le preparazioni di carne, durante il trasporto devono essere accompagnate da un documento commerciale rilasciato dallo stabilimento di spedizione e riportante le indicazioni relative al numero di riconoscimento veterinario ad esso assegnato.

Per le carni macinate sono previste indicazioni supplementari da riportare sul documento commerciale come richiesto da taluni Stati membri dell'Unione europea o il certificato sanitario di cui all'allegato III, in caso di destinazione ad uno Stato membro con transito attraverso un Paese terzo.

Per quanto concerne invece le preparazioni di carni spedite ad altro Stato membro dell'Unione europea, l'art. 5 prevede che vengano sempre scortate da un certificato sanitario conforme all'allegato V.

Il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carne deve avvenire con mezzi di trasporto che garantiscano il mantenimento delle temperature previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998.

Ai sensi di quanto previsto all'allegato I, capitolo IX, i mezzi di trasporto devono essere dotati di termometro con sistema di registrazione della temperatura.

9) *Procedura di riconoscimento.*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 modifica la procedura di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni prevedendo, tra l'altro, in linea con le disposizioni che regolamentano la produzione di carni fresche delle diverse specie animali e di prodotti a base di carne, l'introduzione del riconoscimento provvisorio. Prevede inoltre l'iscrizione degli stabilimenti in elenchi diversi a seconda che si tratti di laboratori annessi a laboratori di sezionamento di carni rosse, a macelli o laboratori di sezionamento di carni di volatili da cortile, laboratori di sezionamento di coniglio e selvaggina, a laboratori di lavorazione di prodotti a base di carne o di unità di produzione autonoma.

A tal riguardo pertanto è necessario che nella domanda di riconoscimento sia chiaramente specificata la tipologia dello stabilimento e se si tratta di produzione di carni macinate e/o di preparazioni di carni.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda, da predisporre secondo il modello riportato in allegato 1, e la procedura da seguire per la sua presentazione si rinvia a quanto già indicato nella circolare 8 agosto 1994, n. 19, riguardante il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, determinerà le tariffe per la copertura delle spese connesse con la procedura di riconoscimento, il versamento previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 potrà essere effettuato successivamente alla presentazione della domanda. Resta inteso che alla domanda di riconoscimento dovrà essere allegata la dichiarazione con la quale il responsabile dello stabilimento si impegna ad effettuare tale versamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale concernente le tariffe.

Gli stabilimenti già riconosciuti idonei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, mantengono il loro riconoscimento e possono proseguire la propria attività fermo restando la necessità di rispettare le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998.

Per i laboratori di produzione annessi ad un laboratorio di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992 è possibile effettuare apposita domanda in carta legale per ottenere la sostituzione del numero di riconoscimento di cui sono in possesso con quello previsto al punto 7, lettera *b).*

Le domande di riconoscimento presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992 anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 per le quali non sia stata completata ancora l'istruttoria mantengono la loro validità; al riguardo potrà essere richiesto il riconoscimento provvisorio di idoneità al fine di poter dare inizio all'attività produttiva.

I titolari degli stabilimenti già operanti ai sensi della legge n. 283/1962 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992 che, avendo presentato la domanda di riconoscimento nei termini prescritti, 30 giugno 1992, tuttora proseguono la propria attività in attesa del completamento dell'istruttoria, dovranno confermare al più presto e comunque non oltre sei mesi dalla data di emanazione della presente circolare l'interesse a conseguire il riconoscimento di idoneità; a tal fine, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda, dovranno allegare alla lettera di conferma parere favorevole rilasciato in data recente dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. circa la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998. Anche per questi stabilimenti potrà essere presentata richiesta di riconoscimento provvisorio. Qualora entro il suddetto termine non sia pervenuta la conferma scritta l'istanza sarà definitivamente archiviata e lo stabilimento dovrà sospendere tale attività.

10) *Procedura di convalida dei riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.*

L'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 consente agli stabilimenti già riconosciuti idonei, anche con riconoscimento provvisorio, ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992 per la produzione di salsiccia fresca di proseguire la propria attività nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica purché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore chiedano la convalida del suddetto riconoscimento fatto salvo comunque l'obbligo di applicare da subito le modalità di autocontrollo previste all'art. 7.

La convalida dei suddetti riconoscimenti può avvenire secondo le modalità di seguito riportate.

A) STABILIMENTI AVENTI STRUTTURA E CAPACITÀ DI PRODUZIONE INDUSTRIALE.

Gli stabilimenti aventi struttura e capacità di produzione industriale già riconosciuti idonei alla lavorazione di prodotti a base di carne, che comprendono nella loro attività la produzione di salsiccia fresca,

dovranno presentare entro il termine dell'11 marzo 1999 richiesta di estensione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 del loro riconoscimento per la produzione di salsiccia fresca; in tal caso lo stabilimento mantiene il numero di riconoscimento «L» già assegnato al quale si aggiungerà la lettera «P».

Gli stabilimenti nella cui attività produttiva ricade esclusivamente la produzione della salsiccia fresca dovranno invece richiedere entro lo stesso termine la conversione del riconoscimento «L» in «P» in tal caso non sarà possibile mantenere il numero di riconoscimento già assegnato in quanto l'impianto dovrà essere considerato unità di produzione autonoma e conseguentemente inserito in un apposito elenco separato.

Detti stabilimenti, qualora intendano comprendere nella propria attività produttiva anche altre preparazioni di carni, dovranno seguire la normale procedura di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 di cui al precedente punto 9).

B) STABILIMENTI NON AVENTI STRUTTURA E CAPACITÀ DI PRODUZIONE INDUSTRIALE.

In deroga ai requisiti strutturali di cui all'allegato I capitolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998, anche gli stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale già riconosciuti idonei per la produzione di prodotti a base di carne, che comprendono nella loro attività la produzione di salsiccia fresca, potranno richiedere entro il termine dell'11 marzo 1999 l'estensione o la conversione del loro riconoscimento per la produzione di salsiccia fresca, rispettando comunque il limite di produzione complessivo di 7,5 ton di prodotto finito comprensivo anche dei prodotti a base di carne.

La produzione di salsiccia fresca deve avvenire nel rispetto del controllo della temperatura delle carni, come previsto dall'allegato I, capitolo IV, lettera *a)*; a tal fine anche negli stabilimenti non industriali sussiste l'obbligo di condizionanento della temperatura del locale di produzione.

Detti stabilimenti non possono avanzare richiesta di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 per la produzione di altre preparazioni di carni in quanto privi dei necessari requisiti strutturali.

Sia nel caso degli stabilimenti industriali che non industriali le domande di estensione o conversione del riconoscimento di idoneità dovranno essere formulate secondo il modello riportato in allegato 2 e trasmesse al Ministero della sanità per il tramite della regione o provincia autonoma.

Le suddette domande devono essere corredate da una marca da bollo di valore corrente e dal parere favorevole del servizio veterinario circa la permanenza dei requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo n. 537/1992 rispettivamente per gli stabilimenti aventi struttura e capacità industriale e per gli stabilimenti non aventi struttura e capacità industriale. Il parere veterinario dovrà inoltre attestare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e funzionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998.

11) *Importazioni.*

Il decreto del Presidente della Repubblica in argomento ridisciplina l'importazione dai Paesi terzi delle carni macinate e delle preparazioni di carne superando le precedenti disposizioni e gli accordi bilaterali con esso in contrasto.

Ai sensi dell'art. 13 l'importazione delle carni macinate e delle preparazioni di carne può avvenire solo se:

a) sono state surgelate nel laboratorio di produzione di origine.

Le carni macinate e le preparazioni di carne debbono pertanto essere state sottoposte, nel laboratorio di produzione, ad una temperatura pari o inferiore a −18 °C come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110. Deve essere inoltre chiarito che gli obblighi in materia di confezionamento ed etichettatura degli alimenti surgelati previsti dal decreto legislativo citato riguardano esclusivamente le carni macinate e le preparazioni di carne destinate ad essere immesse in commercio sul territorio comunitario tal quali e non quelle destinate ad ulteriore lavorazione prima dell'immissione in commercio;

b) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in apposito elenco comunitario dal quale non sono vietate le importazioni per motivi di polizia sanitaria delle carni fresche da cui esse sono costituite.

Tale prescrizione sta a significare che, ad esempio, le preparazioni a base di carne di pollame possono provenire esclusivamente dai Paesi terzi contenuti nella lista di cui alla decisione della Commissione n. 94/85/CE che fissa l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (in G.U.C.E. n. L 44 del 17 febbraio 1994) e sue successive modifiche;

c) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme ad uno dei due modelli allegati alla decisione della Commissione n. 97/29/CE del 17 dicembre 1996 (in G.U.C.E. n. L 12 del 15 gennaio 1997);

d) provengono, fino a tanto che non saranno stabilite liste comunitarie, da un laboratorio riconosciuto dallo scrivente Ministero;

e) sono state sottoposte con esito favorevole ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DI DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO ALIMENTI E
NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA – UFFICIO VIII
Piazzale Marconi, 25
00144 ROMA EUR

IL SOTTOSCRITTO ....
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ....
....
CON SEDE LEGALE IN VIA ....
COMUNE..PROV.(....)

CHIEDE

PER IL PROPRIO STABILIMENTO CON SEDE IN VIA...
COMUNE..PROV.(....)

IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 1998, N. 309 AI FINI DELLA PRODUZIONE DI :

[ ] CARNI MACINATE;
[ ] PREPARAZIONI DI CARNI.

A TAL FINE PRECISA CHE LO STABILIMENTO:

[ ] COSTITUSCE UNA UNITA' DI PRODUZIONE AUTONOMA;
[ ] E' ANNESSO A LABORATORIO DI SEZIONAMENTO GIA' RICONOSCIUTO CON NUMERO .... AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 286/94;
[ ] E' ANNESSO A STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO CON NUMERO .... AI SENSI DEL D.P.R. 495/97;
[ ] E' ANNESSO A STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO CON NUMERO .... AI SENSI DEL D.P.R. 559/92;
[ ] E' ANNESSO A STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO CON NUMERO .... AI SENSI DEL D.P.R. 607/96;
[ ] E' ANNESSO A STABILIMENTO DI LAVORAZIONE GIA' RICONOSCIUTO CON NUMERO .... AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 537/92.

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL COMPETENTE;
2) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA;
3) PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO IN SCALA 1:100;
4) RELAZIONE TECNICA-DECRITTIVA DEGLI IMPIANTI E DEL CICLO DI LAVORAZIONE;
5) ATTESTATO RILASCIATO DALL'AZIENDA USL SULL'IDONEITA' AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUA UTILIZZATA NELLO STABILIMENTO;
6) COPIA AUTENTICATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI LAVORAZIONE;
7) MARCA DA BOLLO DEL VALORE CORRENTE;
8) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 7 ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE CHE FISSERA' LA TARIFFA.

DATA FIRMA

ALLEGATO 2

FAC SIMILE DI DOMANDA DI CONVERSIONE O ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' RILASCIATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 537/92 AI FINI DELL'ATTIVITA' DISCIPLINATA DAL D.P.R. 309/98

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO ALIMENTI E
NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA – UFFICIO VIII
Piazzale Marconi, 25
00144 ROMA EUR

IL SOTTOSCRITTO ....
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ....
....
CON SEDE LEGALE IN VIA ....
COMUNE...PROV.(....)

CHIEDE

PER IL PROPRIO STABILIMENTO CON SEDE IN VIA..
COMUNE...PROV.(....)
[ ] AVENTE STRUTTURA E CAPACITA' DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
[ ] NON AVENTE STRUTTURA E CAPACITA' DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
GIA' RICONOSCIUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 537/92 CON IL NUMERO ..../ L

LA CONVERSIONE [ ] / L'ESTENSIONE [ ] DEL SUDDETTO RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 1998, N. 309 AI FINI DELLA PRODUZIONE DI SALSICCIA FRESCA.

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL COMPETENTE;
MARCA DA BOLLO DEL VALORE CORRENTE.

DATA FIRMA

99A2101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Worcester (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Aspreno Pietro Ciccarelli, agente consolare onorario in Worcester (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Boston;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2128

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Colonia (Uruguay)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Jorge Enrique Sanguinetti Martin, vice console onorario in Colonia (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

3) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2129

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24811-XV.J(1846) del 18 febbraio 1999, il manufatto esplosivo ed i relativi componenti qui di seguito indicati, che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come successivamente riportato:

carica di controminamento subacquea CM104 - P/N V35902.00: II cat. - gruppo B; n. ONU: 0056, 1.1.D;

carica di controminamento subacquea CM104 - P/N V35902.00 priva di booster: II cat. - gruppo B;

componenti:

compressa P/N V36652.00 per booster per carica di controminamento subacquea CM104: II cat. - gruppo B;

compressa P/N V35950.00 per booster per carica di controminamento subacquea CM104: II cat. - gruppo B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25755.J(1847) del 18 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «ORIENT STAR», che la «Ipon S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Ottaviano (Napoli) - loc. Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26173-XV.J(1743) del 18 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «CARTRIDGE P/N 074055», che il sig, Monetti Carlo titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla ditta Cartridge Actuated Devices (C.A.D.) - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo 'A' dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27161-XV.J(1850) del 23 febbraio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B13009.01 (d.f.: Mappamondo gigante rosso-blu 15 cm);

B13009.02 (d.f.: Mappamondo gigante blu-bianco 15 cm);

B13010 (d.f.: Anello rosso con bukett verde 15 cm);

B13017 (d.f.: Crisantemo ora cambia in verde 15 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24873-XV.J(1843) del 18 febbraio 1999, il manufatto esplosivo di seguito indicato nelle differenti vesioni, che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

«C22001 (d.f.: CILINDRO 12,5 CM - ANELLO CON CENTRO COLORATO ASSORTITO), nelle versioni:

anello viola con cuore verde;

anello verde con cuore rosso;

anello blu con cuore rosso;

anello giallo limone con cuore-blu;

anello blu verde con cuore viola;

anello giallo limone con cuore blu verde.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10349-XV.J(1464) del 23 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0008EI (d.f.: Martarello piccolo festival ball)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11465-XV.J(1555) del 23 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 5968 (d.f.: Martarello sfera colore giallo calibro 300)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11470-XV.J(1563) del 23 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 4968 (d.f.: Martarello sfera colore blu calibro 300)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9191-XV.J(1669), il manufatto esplosivo denominato «Martarello display n. 1 multicolore», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Martarello Zhang Pirotecnica Italo Cinese Co. Ltd. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A2103

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario nei confronti del comune di Potenza

Il commissario straordinario di Potenza con deliberazione n. 2 del 4 aprile 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Aldo Bitetti, del dott. Filiberto Bastanzio e del dott. Francesco Salvatore Nigro per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Potenza, con nota n. 185/III Sett. del 20 gennaio 1999, ha fatto presente che il dott. Aldo Bitetti ed il dott. Filiberto Bastanzio, per motivi di salute ed il dott. Francesco Salvatore Nigro, per impegni d'ufficio, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato i nominativi proposti per la sostituzione nelle persone del dott. Francesco Lazazzera, dell'avv. Giovanni Antonio Salvia e dell'avv. Raffaele Lebotti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1999 il dott. Francesco Lazazzera, l'avv. Giovanni Antonio Salvia e l'avv. Raffaele Lebotti sono stati nominati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Aldo Bitetti, del dott. Filiberto Bastanzio e del dott. Francesco Salvatore Nigro.

99A2130

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0915
Yen giapponese	127,99
Dracma greca	321,55
Corona danese	7,4315
Corona svedese	8,9370
Sterlina	0,67080
Corona norvegese	8,4515
Corona ceca	37,947
Lira cipriota	0,57974
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,64
Zloty polacco	4,2627
Tallero sloveno	190,3779
Franco svizzero	1,5986
Dollaro canadese	1,6543
Dollaro australiano	1,7316
Dollaro neozelandese	2,0521
Rand sudafricano	6,7910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2208

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po

Il Ministero dei lavori pubblici con decreto in data 28 gennaio 1999, n. 386, ha approvato il nuovo statuto del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

99A2132

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Appiano e Fidenza

Con decreto interministeriale n. 840 in data 22 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex opera difensiva n. 46 (ex 346)» sito nel comune di Appiano (Bolzano) e riportato nel comune censuario medesimo alla P.T. 1991/II, F.M. 13, particella n. 2765/2 del N.C.T. della superficie di mq 1350.

Con decreto interministeriale n. 841 in data 22 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Fidenza (Parma) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio 43, mappale 91, del N.C. per una superficie di mq 1337.

99A2131

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Assunzione di nuova denominazione dell'Istituto per la storia dell'arte lombarda, in Milano

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999 l'Istituto per la storia dell'arte lombarda, con sede in Milano, assume la nuova denominazione di «Istituto per la storia dell'arte lombarda Onlus» e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A2162

Estinzione della fondazione «Premio Battista Grassi» in Roma

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, la fondazione «Premio Battista Grassi», con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, è stata dichiarata estinta.

99A2163

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77